

RELAZIONE TECNICA

Verifica di congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri nucleari connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura e determinazione di oneri ammessi a reintegrazione

(Procedimento per la formazione del provvedimento di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 aprile 1998, n. 42/98)

8 giugno 1998

INDICE

1	QUADRO NORMATIVO.....	4
2	ATTRIBUZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS IN MATERIA DI ONERI NUCLEARI	13
3	IMPOSTAZIONE DELLA VERIFICA DI CONGRUITÀ DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEI RIMBORSI DEGLI ONERI NUCLEARI	18
4	METODOLOGIA DI VERIFICA.....	19
4.1	CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI.....	19
4.2	DEFINIZIONE DEI CRITERI DI CONNESSIONE E DI QUANTIFICAZIONE.....	20
5	VERIFICA DI CONGRUITÀ DEL CRITERIO DI CONNESSIONE E DEL CRITERIO DI QUANTIFICAZIONE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI ONERI	23
5.1	ONERI RELATIVI A COSTI CAPITALIZZATI PER BENI MOBILI, IMMOBILI ED IMPIANTI GIÀ COMPLETATI ED IN CORSO DI AMMORTAMENTO.....	24
5.2	ONERI RELATIVI AD OPERE IN CORSO DI COMPLETAMENTO.....	24
5.3	ONERI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLO SMANTELLAMENTO DELLE CENTRALI E AL RIPROCESSAMENTO DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE.....	25
5.4	ONERI RELATIVI ALLA MANCATA UTILIZZAZIONE DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE E DEI SERVIZI DI ARRICCHIMENTO: VALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI A MAGAZZINO	25
5.5	ONERI RELATIVI AGLI STUDI PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE CENTRALI DEL PROGETTO UNIFICATO NUCLEARE	27
5.6	ONERI RELATIVI AL PERSONALE DELL'ENEL	28
5.7	ONERI RELATIVI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DALLE IMPRESE APPALTATRICI ..	28
5.8	ONERI RELATIVI ALLE SPESE PER IMMOBILIZZAZIONI DELLE IMPRESE APPALTATRICI	28
5.9	ONERI RELATIVI ALLA MANCATA CONTRIBUTIONE ALLE SPESE GENERALI DELLE IMPRESE APPALTATRICI	29
5.10	ONERI RELATIVI ALLO SMANTELLAMENTO DEI CANTIERI DELLE IMPRESE APPALTATRICI.....	29
5.11	ONERI RELATIVI ALLA RICONVERSIONE INDUSTRIALE DELLE IMPRESE APPALTATRICI	29
5.12	ONERI RELATIVI AL PERSONALE TECNICO DELLE IMPRESE APPALTATRICI	30
5.13	INTERESSI PER RITARDATO RIMBORSO DI ONERI SOSTENUTI DA ENEL E DA IMPRESE APPALTATRICI.....	30
5.14	ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO	32
6	RIDETERMINAZIONE DEI RIMBORSI CONSEGUENTE ALLA MODIFICAZIONE DEI CRITERI.	33
6.1	MANCATA UTILIZZAZIONE DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE E DEI SERVIZI DI ARRICCHIMENTO.....	33
6.2	STUDI PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE CENTRALI DEL PROGETTO UNIFICATO NUCLEARE	35
6.3	CERTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DALLE IMPRESE APPALTATRICI.....	37
6.4	INTERESSI PER RITARDATO RIMBORSO DI ONERI SOSTENUTI DA ENEL E DA IMPRESE APPALTATRICI	37
6.5	SINTESI DEGLI EFFETTI DELLA RIDETERMINAZIONE DI ONERI AMMESSI A REINTEGRAZIONE.....	39

7	ISTITUZIONE DI CONTI DI GESTIONE DISTINTI	41
7.1	CONTO PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI NUCLEARI ALLE IMPRESE APPALTATRICI	42
7.2	CONTO PER IL RIMBORSO AL FIDELITY DI ONERI RELATIVI AD ATTIVITÀ NUCLEARI RESIDUE	44
	APPENDICE A - ESEMPI DI CALCOLO DI INTERESSI DOVUTI PER RITARDATO RIMBORSO	49
	APPENDICE B – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	52
	DECRETI	52
	DELIBERAZIONI DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	53

1 Quadro normativo

In seguito al dibattito relativo all'impiego di energia nucleare in Italia ed all'esito del referendum popolare del 1987, fu presa la decisione prima di sospendere i lavori delle centrali elettronucleari o nucleari allora in costruzione (Montalto di Castro e Trino Vercellese 2) e successivamente di chiudere le centrali in funzione (Foce Verde, Caorso e Trino Vercellese 1), con l'esclusione pertanto della centrale nucleare di Garigliano che era già stata chiusa alla fine della sua vita utile.

Più precisamente con deliberazione del Consiglio dei ministri 7 dicembre 1987, tenuto conto dell'esito del referendum popolare dell'8 novembre 1987 (i cui risultati furono proclamati il 7 dicembre 1987 con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1987, n. 500), fu abrogata la norma (art. unico, comma 1, della legge del 18 dicembre 1973, n. 856, che aveva modificato l'art. 1, comma 7, legge 6 dicembre 1962, n. 1643) secondo la quale l'Enel (all'epoca ente pubblico, divenuto Enel Spa con legge 8 agosto 1992, n. 359) poteva, fra l'altro, costituire o assumere la partecipazione in società aventi ad oggetto "b) *la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari*".

Il 18 dicembre 1987 la Camera dei deputati approvò una risoluzione che impegnava il Governo alla chiusura e alla riconversione degli impianti nucleari di proprietà dell'Enel esistenti. Successive determinazioni del Consiglio dei ministri in materia furono adottate nelle date 1 febbraio 1988, 10 marzo 1988, 25 marzo 1988 e 15 aprile 1988. I primi provvedimenti immediatamente operativi furono peraltro quelli presi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito: CIPE).

Con due deliberazioni, la prima del 27 novembre 1987 e la seconda del 2 dicembre 1987 (ancor prima della proclamazione formale dell'esito del referendum), il CIPE dispose la sospensione dei lavori delle parti civili ed elettromeccaniche afferenti la parte strettamente nucleare della centrale di Montalto di Castro¹. La definitiva interruzione dei lavori della centrale di Montalto di Castro fu stabilita solo successivamente con il decreto legge 6 agosto 1988, n. 324, reiterato con il decreto legge 6 ottobre 1988, n. 427 e con il decreto legge 10 dicembre 1988, n. 522, convertito dalla legge 10 febbraio 1989, n. 42, senza far menzione degli oneri nucleari.

¹ Documenti non pubblicati la cui esistenza e il cui contenuto risultano dalla deliberazione CIPE 21 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 14 del 18 gennaio 1989.

Lo stesso CIPE, poi, con due deliberazioni del 23 dicembre 1987, decise la chiusura immediata della centrale nucleare di Foce Verde (Latina) e la sospensione dei lavori della centrale di Trino Vercellese 2. In ciascuna di queste ultime due deliberazioni fu prevista l'istituzione di un comitato (nel seguito: il Comitato) presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: Ministero dell'industria) costituito da rappresentanti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Ministero dell'industria, del Ministero delle partecipazioni statali e Ministero del tesoro, cui si aggiunse successivamente² un rappresentante della Segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP).

Con la deliberazione CIPE 21 dicembre 1988 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 14 del 18 gennaio 1989) fu affidata al Comitato *“la valutazione degli oneri connessi all’attuazione della presente delibera ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti legislativi diretti all’assunzione a carico dello Stato degli oneri accertati”*. Il CIPE considerò inoltre *“l’esigenza di reintegrare l’Enel degli oneri, diretti ed indiretti, connessi all’attuazione delle misure prescelte [con i propri precedenti procedimenti] ed alla definitiva sospensione dei lavori relativi alla centrale di Montalto di Castro con la conseguente riconversione ad altro sistema produttivo”* e *“che trattasi di oneri che si riflettono sui costi generali del settore elettrico e che nell’attuale congiuntura internazionale dei prezzi energetici tali costi possono trovare adeguata copertura senza oneri a carico dello Stato e nella sostanziale invarianza dei prezzi al consumo dell’energia elettrica”* e pertanto dispose che:

- a) *“il Comitato di cui al punto 2 delle delibere CIPE 23 dicembre 1987, a cui l’Enel dovrà fornire specifica e documentata rendicontazione, provvederà anche all’accertamento degli oneri, diretti ed indiretti, derivanti dalla sospensione dei lavori di cantiere nella centrale di Montalto e dalle successive determinazioni adottate in ordine alla definitiva interruzione dei lavori stessi”*;
- b) *“il CIP, attraverso il meccanismo della Cassa conguaglio per il settore elettrico provvederà al rimborso degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare, nei limiti delle valutazioni effettuate dal Comitato”* e che *“in pendenza degli accertamenti demandati al suddetto Comitato, potranno essere effettuate erogazioni a titolo di acconto”*;

² Deliberazione CIPE 21 dicembre 1988.

c) *“per assicurare tali adempimenti, con suo provvedimento, il CIP disporrà entro il 31 dicembre 1988, il mantenimento della maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico, di cui al provvedimento CIP del 27 gennaio 1988, n. 3, paragrafo D), punto 1”*. Viene qui fatto riferimento alla maggiorazione straordinaria del 10,8% sul sovrapprezzo termico in vigore all'1 gennaio 1985, di cui alla lettera C), n. 2, della deliberazione CIP 3 agosto 1984, n. 27 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 220 del 10 agosto 1984), (di seguito: deliberazione CIP n. 27/84), che era destinata alla copertura del maggior onere termico degli anni 1983 e 1984 per il quale non era stato sufficiente il sovrapprezzo degli stessi anni, maggiorazione che era stata ripristinata, dalla deliberazione CIP 27 gennaio 1988, n. 3, (di seguito: deliberazione CIP n. 3/88), per il periodo dal 27 gennaio 1988 fino al 31 dicembre 1988 per la copertura del residuo disavanzo degli anni 1983-84 e del 1987.

Il 26 luglio 1990, dopo che furono emanate dal CIP la deliberazione 21 dicembre 1988, n. 27, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 305 del 30 dicembre 1988), (di seguito: deliberazione CIP n. 27/88), e la deliberazione 24 maggio 1989 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 122 del 27 maggio 1988) alle quali si farà riferimento nel seguito, il CIPE dispose la chiusura anche delle centrali nucleari di Caorso e Trino Vercellese.

Nell'occasione al Comitato già istituito venne affidato il compito di accertare *“tutti gli oneri conseguenti la chiusura di dette centrali secondo le modalità della delibera CIPE del 21 dicembre 1988”*. Venne inoltre affidato al CIP il compito di disporre la *“reintegrazione all'ENEL di detti oneri secondo le modalità della delibera CIPE del 21 dicembre 1988 e della deliberazione del CIP del 24 maggio 1989”*.

In attuazione di quanto fu disposto dal CIPE, il CIP adottò una serie di provvedimenti. Con deliberazione CIP n. 27/88, in attuazione della deliberazione CIPE 21 dicembre 1988, il CIP dispose che:

- venisse prorogata la *“maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico di cui al provvedimento CIP n. 3 del 27 gennaio 1988, paragrafo D), punto 1”*, fino alla copertura degli oneri da rimborsare ai sensi del presente provvedimento;
- la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE) provvedesse alla *“istituzione di apposito conto di gestione denominato «Conto per il rimborso all'Enel degli oneri straordinari»*, in cui far affluire i proventi derivanti dal gettito della maggiorazione, al fine di provvedere *“al rimborso degli oneri diretti e indiretti derivanti all'Enel dall'attuazione dei provvedimenti richiamati nella delibera CIPE del 21 dicembre 1988”*;

- che i rimborsi fossero effettuati in misura corrispondente all'ammontare degli oneri accertati dal Comitato, prevedendo la facoltà di corrispondere acconti previa autorizzazione del Comitato.

Per le modalità di versamento della maggiorazione e per la corresponsione del rimborso, la delibera rinviò, in quanto applicabili, alle disposizioni della già citata deliberazione CIP n. 3/88 e della deliberazione 9 dicembre 1988, n. 19 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 292 del 14 dicembre 1988), (di seguito: deliberazione CIP n. 19/88), salvo che all'Enel fu concesso, previa autorizzazione del Comitato, di trattenere, a titolo di acconto sui rimborsi, l'intero importo della maggiorazione praticata alla propria utenza.

Nella deliberazione CIP 24 maggio 1989, venne tra l'altro previsto che:

- *“1) Il comitato per la valutazione degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare è confermato nella composizione prevista dai decreti ministeriali citati nelle premesse”;*
- *“2) Il comitato, sulla base di specifica e documentata rendicontazione prodotta dall'ENEL, provvede all'accertamento degli oneri, diretti ed indiretti, derivanti: a) dalla chiusura della centrale elettronucleare di Foce Verde [...]; b) dalla sospensione dei lavori della centrale elettronucleare di Trino Vercellese [...]; c) dalla sospensione dei lavori di cantiere della centrale elettronucleare di Montalto di Castro”;*
- *“3) Il comitato esercita le sue funzioni nell'ambito delle attività della CCSE. Le spese per il suo funzionamento fanno carico al «Conto per il rimborso all'ENEL di oneri straordinari», ivi comprese quelle per i compensi da corrispondere ai componenti [...] secondo le tariffe di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 (capo II - punto G – tabella F - classe impianti elettrici) adeguate con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233, ridotte ad un decimo, ed in conformità di quanto disposto dall'art. 62 del regio decreto 23 ottobre 1925 n. 2537”.*

L'attività del Comitato è stata prorogata fino al 30 giugno 1993 con deliberazioni CIP 23 gennaio 1989; 24 maggio 1989; e deliberazione 28 marzo 1990, n. 11 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 81 del 6 aprile 1990), (di seguito: deliberazione CIP n. 11/90), 18 dicembre 1990 n. 41 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 28 dicembre 1990), (di seguito: deliberazione CIP n. 41/90). Si aggiungono il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: Ministro dell'industria) 4 febbraio 1992, il decreto del Ministro dell'industria 24 giugno 1992 che tra l'altro rinnova la composizione del Comitato, e la deliberazione CIP 30 dicembre 1992, n. 22, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 306 del 31 dicembre 1992), (di seguito: deliberazione CIP n. 22/92).

Il Comitato, nello svolgimento del compito affidato di valutazione degli oneri nucleari, anche con l'apporto di un'apposita Segreteria tecnica, propose al CIP la stima delle somme necessarie per reintegrare il valore delle alterazioni patrimoniali indotte dalle decisioni di sospendere ed interrompere i lavori per la realizzazione di centrali nucleari e di chiudere definitivamente le centrali nucleari. Nelle sue stime il Comitato tenne conto anche dei tempi differiti in cui l'effettivo reintegro sarebbe avvenuto.

Per valutare le corrispondenti alterazioni patrimoniali, il Comitato basò sia sui dati contabili dell'Enel, sui quali lo stesso Comitato effettuò (attraverso un proprio sottocomitato) verifiche a campione; sia sui dati di contabilità delle ditte appaltatrici, come forniti dall'Enel e vagliati da primarie società di certificazione.

Dopo un Ordine del giorno della Camera dei deputati del 20 dicembre 1990 che impegnava il Governo a dare direttive al CIP perché i rimborsi all'Enel ed alle imprese fossero riconosciuti *"in modo proporzionale"*, in base alle condizioni della esposizione finanziaria dei diversi operatori, una prima disposizione legislativa puntuale fu quella della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91) che all'art. 33, comma 2, stabilì che:

"2. Il CIP dispone la reintegrazione all'Enel e alle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari degli oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione e interruzione definitiva dei lavori delle predette centrali secondo le modalità della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988 (...) e della deliberazione del CIP del 24 maggio 1989".

La legge n. 9/91 dispose che il sovrapprezzo inizialmente istituito per far fronte agli "oneri nucleari" fosse utilizzato anche per far fronte alle minori entrate derivanti dalla legge stessa. Infatti il comma 1 dispose che *"Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 115 miliardi per l'anno 1990, in lire 355 miliardi per l'anno 1991 e in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1997, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo del gettito del sovrapprezzo di cui alla deliberazione del CIP 21 dicembre 1988 [...], che, ferma restando l'esigenza di assicurare il conseguimento degli obiettivi ivi considerati, viene conseguentemente applicato per un periodo di pari durata"*. E il comma 3 aggiunse: *"La Cassa di congruaggio per il settore elettrico effettua, entro il 30 novembre di ciascun anno, a favore delle entrate del bilancio dello Stato, il versamento degli importi indicati nel comma 1, salvo congruaggio da effettuare nell'anno successivo in relazione all'effettivo importo delle minori entrate, accertato*

con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro dell'industria e con il Ministro del tesoro”.

Successivamente alla legge n. 9/91, il CIP, che con deliberazione n. 11/90 aveva già disposto un primo “rimborso” all’Enel, emanò tre deliberazioni nel 1991 (deliberazione CIP 30 gennaio 1991, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 31 del 6 febbraio 1991; deliberazione CIP 21 marzo 1991, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 84 del 10 aprile 1991; deliberazione CIP 18 dicembre 1991, n. 32, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 298 del 20 dicembre 1991) e tre deliberazioni nel 1992 (deliberazione CIP 26 febbraio 1992, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 76 del 31 marzo 1992; deliberazione CIP 22 aprile 1992, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 29 aprile 1992; deliberazione CIP 30 dicembre 1992, n. 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 2, del 4 gennaio 1993) con le quali dispose che la CCSE corrispondesse all’Enel determinate somme, in parte da riversare alle imprese.

La corresponsione di somme si concluse con il decreto del Ministro dell’industria 21 ottobre 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 253 del 28 ottobre 1994), modificato dal decreto del Ministro dell’industria 25 novembre 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 286 del 7 dicembre 1994). Dopo che l'articolo 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 sopprime il CIP e l'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 attribuì al Ministro dell’industria le competenze in materia di energia elettrica e gas già svolte dal CIP.

Peraltro, in occasione della seconda delibera di corresponsione di somme del 1991 (deliberazione CIP n. 6/91, ratificata con deliberazione CIP 18 dicembre 1991, n. 30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 298 del 20 dicembre 1991), il CIP, *“considerato che le necessarie disponibilità del conto per il rimborso all’Enel di oneri straordinari della Cassa conguaglio settore elettrico si formano con dilazione rispetto alla data dell’ultimo accertamento di detti oneri e che i tempi per l’erogazione comportano un onere aggiuntivo da rimborsare”*, dispose che le somme accertate con la delibera e da corrispondere all’Enel fossero *“aumentate degli interessi dal 1^o gennaio 1991 all’effettivo pagamento, sulla base del tasso prime rate ABI per gli importi”* da rimborsare alle ditte appaltatrici *“e sulla base del 75% di detto tasso per l’importo”* da rimborsare all’Enel, percentuale successivamente portata al 65% (con il provvedimento di ratifica).

E' da notare che, nella parte narrativa, la deliberazione del CIP si riferisce anche ad oneri quali: studi localizzazione Lombardia, studi localizzazione Puglia, sicurezza Lombardia, partecipazione dell'Enel a Owners Group.

Nella prima analoga deliberazione 26 febbraio 1992, n. 3, il CIP tornò sul tema della misura degli interessi e dispose, al punto 2, che gli importi indicati in tutte le precedenti deliberazione CIP, nonché quelli che sarebbero stati accertati con successivi provvedimenti, fossero *“aumentati dal 1° gennaio 1991 al loro effettivo pagamento, degli interessi calcolati sulle somme ancora da corrispondere, sia in conto capitale che in conto interessi, all'inizio di ciascun anno, sulla base del tasso prime rate ABI per le imprese appaltatrici e del 72,56% di detto tasso per l'Enel”* (tale percentuale risulta calcolata sulla base degli interessi effettivamente pagati dall'Enel per indebitamento a medio-lungo termine).

La successiva deliberazione CIP 22 aprile 1992, n. 4, (di seguito: deliberazione CIP n. 4/92) introdusse un'ulteriore novità in tema di interessi, per parte dei quali si dispose la decorrenza dall'1 gennaio 1992. La decorrenza degli interessi subì infine una parziale modifica con l'ultimo provvedimento che dispose erogazioni della CCSE, il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, come rettificato dal decreto ministeriale 25 novembre 1994, il quale determinò decorrenze diverse (1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1993) per diverse quote di rimborso (introducendo al contempo priorità di rimborso per i crediti di minor importo).

Tra il 1990 ed il 1994 il CIP e, successivamente alla sua soppressione (avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373), il Ministero dell'industria riconobbero complessivamente oneri per un ammontare di 10.738 miliardi di lire, di cui 8.881 all'Enel e 1.857 alle imprese appaltatrici. La Tabella 1 presenta gli importi liquidati all'Enel ed al globale delle imprese appaltatrici, come risultano dalle deliberazioni del CIP e dai decreti ministeriali sopra citati.

Tabella 1 Importi spettanti all'Enel ed alle imprese appaltatrici

Disposizioni	Importi spettanti		
	Enel	Imprese appaltatrici	Totale
	(milioni di lire)		
Prov. CIP n. 11/90	1.604.406,0	0,0	1.604.406,0
Prov. CIP n. 2/91	0,0	223.299,7	223.299,7
Prov. CIP n. 6/91	3.610.087,0	122.280,7	3.732.367,7
Prov. CIP n. 32/91	1.106.598,0	757.984,7	1.864.562,7
Prov. CIP n. 3/92	2.488.388,0	22.168,8	2.510.556,8
Prov. CIP n. 4/92	38.059,0	659.269,5	697.328,5
Prov. CIP n. 21/92	22.487,0	57.768,0	80.255,0
D.M. 21/10/94 e 25/11/94	11.288,9	13.801,5	25.090,4
Totale spettanze	8.881.313,9	1.856.572,9	10.737.886,8

La tabella 2 illustra invece la situazione al 31 dicembre 1997, specificando oneri riconosciuti, interessi per ritardato rimborso, pagamenti effettuati da CCSE e crediti residui verso l'Enel e le imprese appaltatrici a detta data, sulla base dei criteri adottati dal CIP e delle modalità applicative utilizzate dalla CCSE.

Tabella 2 Situazione dei rimborsi verso l'Enel e verso le imprese appaltatrici al 31 dicembre 1997

	Oneri riconosciuti	Interessi per ritardato rimborso	Pagamenti effettuati al 31/12/97	Crediti residui al 31/12/97
	(miliardi di lire)	(miliardi di lire)	(miliardi di lire)	(miliardi di lire)
ENEL	8.881	3.434	9.934	2.381
Imprese appaltatrici	1.857	1.152	2.422	587
Totale generale	10.738	4.586	12.356	2.968

Fonte: Stime della CCSE al 31 dicembre 1997

Il 28 marzo 1994 il Ministero dell'industria, anche in considerazione dei dubbi sollevati dalla segreteria del CIP, richiese un parere alla Avvocatura generale dello Stato in merito alla presunta illegittimità del riconoscimento di interessi composti ad un tasso diverso da quello legale ed alla necessità ed opportunità di procedere all'annullamento parziale dei relativi provvedimenti.

In seguito con decreto 11 aprile 1994 il Ministro dell'industria provvide a nominare una Commissione consultiva (nel seguito: Commissione Zanetti) con il compito, tra l'altro, di esaminare la legittimità delle procedure e la congruità dei criteri adottati per la quantificazione degli oneri connessi alla fuoriuscita dal nucleare, con particolare riguardo agli interessi. Nella relazione conclusiva della Commissione Zanetti si afferma che *“dei vari profili contestati, solo quello relativo alle modalità di computo degli interessi sembra esigere valutazioni ... sull'eventuale annullamento d'ufficio”*. In particolare la Commissione Zanetti ritenne che, relativamente al periodo successivo alla liquidazione, andasse applicato ai debiti liquidi il tasso d'interesse legale da calcolarsi secondo il regime del tasso semplice, in ossequio all'art. 1282 del Codice civile e non il tasso composto convenzionale individuato dal CIP. Infine la Commissione Zanetti suggerì di acquisire a proposito il parere del Consiglio di Stato, in mancanza di un parere finale dell'Avvocatura dello Stato.

Successivamente alla conclusione dei lavori della Commissione Zanetti, con nota 5 agosto 1995, l'Avvocatura dello Stato espresse il proprio parere al Ministero dell'industria, pronunciandosi *per “l'inapplicabilità delle regole proprie del risarcimento dei danni, nonché riguardo alla impossibilità di ricondurre gli interessi per la dilazione dei pagamenti entro la fattispecie degli oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione e dalla interruzione dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari”*, ma relativamente alla eventuale *“sussistenza dei presupposti d'un annullamento d'ufficio dei ripetuti provvedimenti CIP del 1991 e 1992”* concluse che *“l'interesse pubblico all'attuale annullamento d'ufficio delle delibere CIP”* potesse *“essere rinvenuto solo in una eventuale considerevole differenza tra i due criteri di calcolo”*.

L'ultimo intervento del legislatore in materia è costituito dalla legge 24 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, conferendo all'Autorità stessa tutte le competenze già attribuite al Ministero dell'industria in materia di energia elettrica e gas, definisce, all'art. 3, comma 2, le attribuzioni dell'Autorità in relazione agli oneri nucleari di cui si dirà nel successivo capitolo di questa relazione tecnica.

Il 13 maggio 1996 il Ministero del tesoro, considerata la necessità di provvedere, nelle more della costituzione dell'Autorità, agli adempimenti previsti dall'art. 3, punto 138 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, costituì presso la Direzione generale del tesoro un gruppo di lavoro (nel seguito:

Gruppo di lavoro Mangiatordi) con il compito di verificare: 1) la correttezza delle procedure utilizzate dal Comitato e dal CIP per verificare i presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari e alla chiusura definitiva delle centrali nucleari; 2) la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi. Il 27 giugno 1996 il Gruppo di lavoro Mangiatordi presentò la propria relazione conclusiva, in cui espresse le proprie valutazioni in merito alla congruità dei criteri adottati dal Comitato.

Più recentemente la Sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, al termine dell'indagine sui rendiconti per gli esercizi finanziari dal 1989 al 1991 della CCSE, con deliberazione 16 dicembre 1997, n. 14/98, rilevò, tra l'altro, irregolarità nell'applicazione delle diverse deliberazioni del CIP concernenti gli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari e alla chiusura definitiva delle centrali nucleari in esercizio.

Da ultimo, l'art. 1 del decreto legge 25 marzo 1998, n. 55, ha disposto che "le deliberazioni relative agli oneri di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 481/95, sono adottate dalla CCSE in conformità alla determinazione dell'Autorità assunta a norma dei commi 2 e 7 dello stesso articolo 3".

2 Attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in materia di oneri nucleari

Il Comitato ed il CIP, per giungere alle loro conclusioni, dovettero affrontare problemi di complessa valutazione che, non avendo sempre risposte univoche, in alcuni casi comportarono una scelta tra soluzioni alternative e diedero origine a vari ricorsi, pronunciamenti di comitati interministeriali e anche ad interventi della magistratura amministrativa.

L'art. 3, comma 2 della legge n. 481/95, ha conferito all'Autorità il doppio mandato di verificare da un lato "*la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura*" anche al fine di modificare o abrogare provvedimenti già adottati dal CIP e dal Ministro dell'industria, e dall'altro lato di accertare "*la sussistenza dei presupposti delle voci*" nella tariffa elettrica "*derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari ed alla chiusura definitiva delle centrali nucleari*"

Da una ricognizione dei documenti relativi ai lavori preparatori della legge (raccolti nella documentazione di supporto al provvedimento n. 227/5 XII legislatura) risulta che il testo originario del disegno di legge n. 359 non prevede attribuzioni all’Autorità in tema di oneri nucleari. Il testo approvato dalla Commissione industria, commercio e turismo del Senato prevedeva in effetti che *“Le tariffe per i servizi di fornitura dell’energia elettrica comprendono anche i sovrapprezzi derivanti dagli oneri connessi [...] alla reintegrazione degli oneri derivanti dalla sospensione dei lavori per le realizzazioni di centrali nucleari e dalla chiusura definitiva delle centrali nucleari [...]”* Il testo approvato dal Senato il 15 marzo 1995 risulta identico.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati il 20 luglio 1995 prevedeva che *“Finché ne sussistano i presupposti, i sovrapprezzi derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari e dalla chiusura definitiva delle centrali nucleari, [...] vengono tenuti separati dalla tariffa. L’Autorità verifica la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari, nonché alla loro chiusura”*. L’attuale testo della legge n. 481/95 è quello approvato dal Senato il 5 ottobre 1995 e dalla Camera dei deputati il 9 novembre 1995.

L’art. 3, comma 7 della legge n. 481/95 dispone che:

“I provvedimenti già adottati dal CIP e dal Ministero dell’industria in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell’atto di concessione, o dalla Autorità competente”

Va anche ricordato che dai commi 2 e 4 del decreto legislativo 13 settembre 1996, n. 473 (convertito dalla legge 14 novembre 1996, n. 577) venne previsto che, a decorrere dal 30 giugno 1997, i sovrapprezzi fossero inglobati nella tariffa dall’Autorità in misura comunque coerente con le normali condizioni della concorrenza e del mercato, ma che restassero ferme le verifiche di competenza dell’Autorità ai sensi della legge n. 481/95.

E’ evidente che il mandato dell’Autorità non si limita all’investitura nel compito di effettuare una verifica di congruità in ordine ai criteri adottati per la determinazione dei rimborsi degli oneri nucleari, ma deve essere anche rapportato al complesso delle attribuzioni di cui dispone in materia in base alle disposizioni della legge istitutiva.

Con delibera 16 maggio 1997, n. 45/97, l’Autorità ha nominato un gruppo di studio sui presupposti e sui criteri per il rimborso degli oneri nucleari. In attesa delle valutazioni del gruppo di studio, e

delle successive e previste determinazioni dell'Autorità, con delibera 26 giugno 1997, n. 70/97 (concernente la razionalizzazione e inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato), la stessa Autorità ha disposto una riduzione temporanea e prudenziale della componente tariffaria destinata al reintegro degli oneri nucleari, (da 9,1 lire/kWh a 1,4 lire/kWh), al fine di evitare l'erogazione di contributi che avrebbero potuto rivelarsi non dovuti sulla base delle valutazioni avviate.

La documentazione finale, prodotta dal gruppo di studio soprarichiamato e consegnata all'Autorità in data 6 maggio 1998 viene allegata alla presente relazione tecnica. La documentazione riguarda: Profili istituzionali e giuridici (Allegato A), Criteri utilizzati dal Comitato di valutazione oneri nucleari, come disponibili da verbale e dalla relazione del Comitato stesso (Allegato B), Descrizione delle liquidazioni, con particolare riferimento alle somme riconosciute, ai tassi di interesse applicati ed alle date di applicazione (Allegato C).

In considerazione del mandato ricevuto, l'assetto attribuzionale dell'Autorità può essere così ricostruito:

- a) verifica di congruità dei criteri per la determinazione dei rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari ed alla chiusura definitiva delle centrali nucleari (di seguito oneri nucleari), con eventuale modifica dei provvedimenti in precedenza adottati dal CIP e dal Ministero dell'industria a norma del combinato disposto dei commi 2 (ultimo periodo) e 7 (primo periodo) dell'articolo 3 della legge n. 481/95;
- b) subentro al Ministero dell'industria nella titolarità del potere di disporre la reintegrazione degli oneri nucleari all'Enel ed alle imprese appaltatrici a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95;
- c) accertamento, in sede di adozione dei provvedimenti aventi ad oggetto il nuovo ordinamento tariffario, della sussistenza dei presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri nucleari, a norma dell'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della legge n. 481/95;

Nel seguito si inquadra il mandato sublettera a) sotto il profilo dei contenuti e della struttura, nello stesso tempo cercando di comprenderne le eventuali implicazioni immediate o successive sulle ulteriori funzioni di cui l'Autorità è titolare in materia.

Premessa è l'art 3, commi 2 e 7, della legge n. 481/95. Si deve ritenere che tra le due disposizioni esista uno stretto rapporto di complementarità. In sostanza il comma 7 pone un principio generale

in base al quale *“i provvedimenti sino ad oggi adottati dal CIP e dal Ministero dell’industria conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposte [...] dall’Autorità competente”*.

Ne consegue che i provvedimenti adottati dal CIP e dal Ministero dell’industria in materia di energia elettrica procedendo alla liquidazione degli importi dovuti a titolo di rimborso all’Enel ed alle imprese appaltatrici, implicitamente approvarono i criteri per la determinazione (la cui configurazione risultava sostanzialmente dalle relazioni del Comitato che doveva materialmente procedere al calcolo sottoponendo gli esiti di tale attività al CIP). Il comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 3 della legge n. 481/95 completa le suddette disposizioni con specifico riferimento alla materia degli oneri nucleari circoscrivendo lo spazio di manovra concesso all’Autorità nella valutazione dei provvedimenti in materia.

Sembra in altri termini che:

- a) il riesame degli atti amministrativi possa essere condotto esclusivamente con riferimento ad una valutazione di congruità, ossia di ragionevolezza tecnico-economica, dei criteri seguiti dal CIP e dal Ministero dell’industria ai fini delle determinazioni dei rimborsi;
- b) conseguentemente, eventuali interventi modificativi sui suddetti provvedimenti possano muovere solo dalla preventiva valutazione di incongruità dei criteri seguiti e dalla definizione dei nuovi criteri, diversamente essendo le determinazioni quantitative coperte dalla clausola di cui al successivo comma 7, primo periodo, in forza della quale conservano validità ed efficacia.

La suddetta lettura si pone sostanzialmente in modo coerente rispetto all’intenzione del legislatore che attraverso le disposizioni qui valutate ha anche in considerazione di valutazioni generali di politica economica, perseguito l’intento di creare condizioni di certezza in ordine al quadro in cui operano i soggetti del settore elettrico. Se la norma non fosse da leggere nel senso sopra indicato, la valutazione di congruità dell’Autorità con tutta probabilità non avrebbe un esito conclusivo dal momento che gli esiti applicativi dei criteri congrui dovrebbero essere valutati alla luce delle riserve espresse da altre amministrazioni, ciò comportando una ulteriore e complessa attività nell’esercizio dei poteri a cui si è fatto precedentemente riferimento.

Si può passare ora alla valutazione delle implicazioni della determinazione di cui sopra in relazione alla funzione di reintegrazione degli oneri nucleari all’Enel e alle imprese appaltatrici.

Come si è avuto modo di vedere l’assetto normativo sopra indicato sostanzialmente ha disaggregato e reso autonome due componenti di un’unica funzione, quella qui esaminata, in precedenza

unitariamente esercitata dal CIP prima, e dal Ministero dell'industria poi sino alla entrata in operatività dell'Autorità. In sostanza l'atto di disporre la reintegrazione si sostanziava in una preventiva fissazione di criteri di determinazione (implicitamente approvati recependo le valutazioni del Comitato) ed in una conseguente determinazione del *quantum* da reintegrare (unico contenuto espresso dei provvedimenti di liquidazione);

Stante quanto indicato precedentemente, qualora l'Autorità in esecuzione del mandato a verificare la congruità abbia a considerare incongrui taluni dei criteri seguiti dal CIP e dal Ministero dell'industria, tale determinazione farà sorgere la necessità di pronunciarsi in ordine alla ridefinizione degli importi da reintegrare all'Enel ed alle imprese appaltatrici;

A tale riguardo la formula dell'art. 33 della legge n. 9/91, in base alla quale la potestà di reintegrazione è stata attribuita al CIP, potrebbe lasciare spazio ad una duplice impostazione della determinazione. L'Autorità potrebbe optare per adottare l'impostazione sino ad oggi seguita dai precedenti titolari della funzione sulla base di una prassi consolidata, ossia spingersi sino alla determinazione del *quantum*. Per contro l'Autorità potrebbe ricostituire su basi diverse la struttura articolata del rapporto tra Comitato e CIP, configurando un ruolo operativo più ampio per la CCSE alla quale potrebbe essere dato mandato di effettuare le operazioni di stima dell'impatto delle variazioni indotte nei criteri e, sulla base di queste, la determinazione (o la proposta ove si ritenesse che il provvedimento formale debba comunque spettare all'Autorità) dei nuovi importi.

Comunque si imposti la modalità dell'intervento dell'Autorità, appare che la valutazione di congruità abbia una implicazione diretta, automatica nel senso di rendere necessario l'esercizio della potestà di cui al presente paragrafo, ciò comportando l'individuazione di un contenuto complementare del provvedimento finale.

Alcune considerazioni a conclusione di questa prima parte del percorso di ricostruzione dei fondamenti giuridici in oggetto, debbono essere svolte con riferimento collettivo alle ulteriori attribuzioni inerenti la materia di cui dispone l'Autorità, attribuzioni sopra individuate sub 2.3 lettera c).

a) la suddetta attribuzione è da considerarsi avulsa dallo specifico mandato avente ad oggetto le verifiche sulle attività di determinazione dei rimborsi di cui all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo della legge n. 481/95, in ragione del suo stretto ed evidente collegamento con la prima parte del medesimo articolo nella quale viene trattata la diversa attribuzione avente ad oggetto le determinazioni tariffarie; sembra in buona norma che l'Autorità, una volta chiusa la valutazione delle attività ad oggi svolte in materia di determinazione degli oneri, in sede di assunzione delle

determinazioni in ordine al nuovo ordinamento tariffario sarà chiamata a valutare se il diritto alla reintegrazione comporti la persistenza di residue partite da liquidare modulando in tale senso l'impianto del sistema tariffario (conferma di questa lettura può essere tratta da una disamina dei lavori preparatori della legge n. 481/95).

- b) tale profilo non pone dunque una immediata necessità di intervento andando a rilevare sul piano della gestione del procedimento, parallelamente condotto, ma con scadenze più ampie, avente ad oggetto l'assunzione delle determinazioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95.

3 Impostazione della verifica di congruità dei criteri utilizzati per la determinazione dei rimborsi degli oneri nucleari

Le considerazioni che seguono sono incentrate sulla impostazione del provvedimento che l'Autorità è chiamata ad adottare ai sensi del combinato disposto dell' art.3, commi 3 e 7, della legge n. 481/95. Come si è già avuto modo di vedere il provvedimento si sostanzia in un accertamento, a cui consegue rideterminazione dei criteri eventualmente dichiarati incongrui e nella successiva determinazione degli importi.

L'oggetto della verifica è pertanto costituito dai criteri adottati per determinare gli oneri connessi alla sospensione ed alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura. In sostanza si tratta di valutare i criteri attraverso i quali si è proceduto in primo luogo a riconoscere un diritto alla reintegrazione dell'onere in quanto connesso e in secondo luogo si è proceduto a quantificare un diritto a contenuto economico-patrimoniale riconosciuto ad alcuni soggetti, rispetto alle conseguenze diminutive prodotte da un fatto lecito.

In questa impostazione è utile isolare ed identificare i passi secondo cui si articola il processo di determinazione dei rimborsi:

- a) Il primo passo si sostanzia nella qualificazione delle conseguenze diminutive alla stregua di oneri connessi, ossia oggetto del diritto alla reintegrazione; tale valutazione deve essere condotta in termini di identificazione e rilevanza dell'onere sostenuto; questa prima operazione si basa pertanto su un criterio di connessione in base al quale affermare la pertinenza ed afferenza del singolo onere ai fini del rimborso. Il criterio di connessione emerge dalla interpretazione del dettato normativo che definisce la configurazione del diritto. In tal senso dovrebbe pertanto essere connesso, stante la formula utilizzata dal legislatore, l'onere (o se si vuole la conseguenza patrimoniale diminutiva dovuta alla interruzione o sospensione dei lavori,

ovvero alla chiusura delle centrali) connesso non in generale a quanto è stato operato in relazione al programma nucleare complessivamente considerato, ma e solo alla interruzione dei lavori di realizzazione effettivamente avviati (ed in tal senso il riconoscimento diretto di un diritto al rimborso alle sole imprese appaltatrici di lavori, e non anche alle imprese che avevano in essere rapporti contrattuali di fornitura o di servizi), ovvero alla chiusura delle centrali nucleari già realizzate.

- b) Il secondo passo si sostanzia nella determinazione del *quantum* dovuto, essendo questa basata pertanto su un criterio di quantificazione dell'importo da riconoscere in relazione ai singoli oneri considerati quali altrettanti oggetti del diritto al rimborso. Il criterio di quantificazione si sostanzia nei parametri utilizzati per la stima dei singoli oneri connessi e quindi ammessi a rimborso. In altri termini la definizione dei limiti entro i quali un determinato oggetto del diritto al rimborso possa essere considerato ai fini della quantificazione dipenderà in primo luogo dal fatto che la valutazione sia circoscritta al solo danno emergente, e secondariamente dalla valutazione circa gli effetti compensativi che avrebbero potuto conseguire ad azioni gestionali degli aventi diritto, ove tali azioni fossero state concretamente e tecnicamente possibili.
- c) Ne consegue che la valutazione richiesta all'Autorità dovrà incentrarsi sulla congruità dei criteri di ammissibilità e verifica adottati dal CIP e dal Ministero dell'industria ai fini della determinazione degli importi. Ulteriori considerazioni possono essere svolte a questo punto in ordine all'impianto della decisione con riferimento agli oggetti della valutazione come sopra individuati. Si tratta in sostanza di verificare la congruità dei criteri seguiti dal Comitato e dal CIP per accertare, una volta adottata la valutazione di connessione, gli importi ridefinibili al singolo onere così individuato.

Nel successivo sviluppo della presente relazione tecnica verranno pertanto esposti gli esiti delle valutazioni condotte dagli uffici dell'Autorità seguendo la linea di condotta sopra rappresentata.

4 Metodologia di verifica

4.1 Classificazione degli oneri

Nella verifica di congruità effettuata dall'Autorità sono stati considerati separatamente gli oneri rimborsabili all'Enel ed alle imprese appaltatrici.

Per quanto riguarda l'Enel gli oneri sono compresi nelle seguenti categorie:

- 1) oneri relativi a costi capitalizzati per beni mobili, immobili ed impianti, già completati ed in corso di ammortamento;
- 2) oneri relativi ad opere in corso di completamento;
- 3) oneri relativi alla messa in sicurezza e allo smantellamento delle centrali (decommissioning) e al riprocessamento del combustibile nucleare;
- 4) oneri relativi alla mancata utilizzazione del combustibile nucleare e dei servizi di arricchimento: valutazione delle immobilizzazioni a magazzino;
- 5) costi relativi agli studi per la localizzazione delle centrali del Progetto unificato nucleare;
- 6) oneri relativi al personale dell'Enel;
- 7) oneri relativi alla certificazione della documentazione presentata dalle imprese appaltatrici;

Per quanto riguarda le imprese appaltatrici gli oneri sono compresi nelle seguenti categorie:

- 8) oneri relativi alle spese per immobilizzazioni;
- 9) oneri per mancata contribuzione alle spese generali;
- 10) oneri relativi allo smantellamento dei cantieri;
- 11) oneri relativi alla riconversione industriale;
- 12) oneri relativi al personale tecnico;

Sono stati inoltre inclusi in ulteriori due categorie di oneri:

- 13) interessi per ritardato rimborso di oneri sostenuti dall'Enel e dalle imprese appaltatrici;
- 14) oneri di funzionamento del Comitato.

4.2 Definizione dei criteri di connessione e di quantificazione

La verifica di congruità dell'Autorità si è incentrata sui criteri di connessione e di quantificazione degli oneri come utilizzati dal Comitato.

Il criterio di connessione ha valenza generale, benché le ricadute di possibili modificazioni dello stesso possano avere effetti specifici sulla valutazione delle diverse categorie di oneri. Il criterio di connessione adottato dal Comitato è stato quello di ritenere l'onere pertinente se attinente alla

chiusura anticipata delle centrali ed alla sospensione dei lavori ed interruzione del programma nucleare.

L'Autorità ritiene che, sulla base del disposto dell'art. 3, comma 2, della legge n. 481/95, debbano ritenersi connessi solo gli oneri strettamente attinenti alla interruzione dei lavori delle centrali in costruzione (Montalto di Castro e Trino Vercellese 2) o all'anticipata chiusura delle centrali in esercizio (Caorso, Foce Verde e Trino Vercellese).

Nel caso del criterio di quantificazione, occorre distinguere tra criteri generali di dimensionamento che si applicano a tutte le categorie di oneri e aspetti specifici di accertamento relativi a ciascuna categoria di oneri.

Ai fini del dimensionamento dell'onere, il Comitato considerò l'onere sussistente nella misura di quanto effettivamente speso e da spendere a causa della interruzione dei lavori delle centrali o dell'anticipata chiusura delle stesse, al netto delle eventuali spese recuperabili, e senza alcun riferimento ai mancati ricavi futuri. Il criterio implicito che se ne ricava è quello del riconoscimento come oneri del solo danno emergente, con esclusione di oneri per lucro cessante.

L'Autorità ritiene congruo il criterio di quantificazione per quanto riguarda il dimensionamento e concorda con le valutazioni in merito del Gruppo di lavoro Mangiatordi, secondo cui "rispetto ad una quantificazione alternativa basata sui ricavi futuri," il criterio "ha consentito una valutazione più puntuale degli oneri, meno condizionata, quindi, da eventi futuri, quali le scelte aziendali dell'Enel, la produttività dell'azienda e l'andamento del mercato, evitando così di includere fra gli oneri anche l'utile teorico."

Ai fini dell'accertamento degli oneri sostenuti dall'Enel il Comitato prese a base dei propri accertamenti i dati di bilancio e della contabilità industriale dell'Enel assumendoli come dati certi, con la scelta implicita di non duplicare gli accertamenti già effettuati da diversi uffici delle medesime amministrazioni rappresentate nel Comitato. A tale scopo il Comitato richiese all'Enel l'invio di tabulati di tutte le spese sostenute, nonché una dichiarazione del collegio dei revisori attestante che le spese stesse erano state regolarmente contabilizzate ed iscritte a bilancio. Le voci di spesa riportate nei tabulati redatti dall'Enel furono tutte esaminate relativamente agli elementi presenti nel tabulato o indicati nella richiesta, al fine di valutarne la pertinenza e di valutare la presenza di riferimenti sufficienti a documentarne la sussistenza.

Le medesime voci furono sottoposte a verifica (da parte di una sottocommissione individuata dal Comitato stesso fra i suoi componenti) con riscontro dei relativi giustificativi, limitatamente a

campioni determinati con metodo casuale all'interno di sottogruppi di voci individuate con metodo ragionato, tenendo conto delle eventuali imprecisioni o carenze rilevate nei tabulati, dell'entità della spesa complessiva da verificare e dell'entità delle singole voci di spesa, in modo da assicurare al campione esaminato la massima rappresentatività dell'universo da sottoporre ad accertamento.

L'Autorità ritiene congruo il criterio di quantificazione per quanto riguarda l'accertamento dell'onere come effettuato dal Comitato. Anche il Gruppo di lavoro Mangiatori "ha preso atto della scelta operata dal Comitato per la valutazione degli oneri nucleari, peraltro avallata dal CIP," in quanto "l'Enel, all'epoca dell'accertamento era un ente pubblico ed i suoi bilanci venivano esaminati dal collegio dei revisori, controllati dalla corte dei conti, la cui competente sezione non ha formulato rilievi in proposito, e approvati dal Ministero dell'industria, di concerto con il Ministero del tesoro, amministrazioni presenti sia nel Comitato che nel CIP" ed ha ritenuto la scelta stessa rispondente a criteri di economicità dell'azione amministrativa.

Ai fini dell'accertamento degli oneri sostenuti dalle imprese appaltatrici il Comitato prese a base i dati di bilancio e di contabilità industriale di queste imprese, come risultanti dalle richieste di reintegrazione da esse presentate per il tramite dell'Enel, e, pertanto, come risultanti dalle proposte e valutazioni dell'Enel, a cui era demandata la selezione delle richieste e la predisposizione della relativa istruttoria; l'istruttoria Enel aveva come momento fondamentale il controllo delle richieste delle imprese da parte di società di certificazione che riscontrassero la sussistenza e pertinenza delle spese attenendosi alle indicazioni fornite dall'Enel stessa e dal Comitato. In particolare la documentazione fornita dai certificatori all'Enel e, quindi, dall'Enel al Comitato, concerneva:

- a) la rilevazione, l'analisi ed il controllo degli elementi idonei a verificare la sussistenza e la consistenza degli oneri da rimborsare, effettuata mediante l'esame delle scritture contabili e dei bilanci delle imprese, limitatamente alla valutazione degli oneri in questione;
- b) la quantificazione degli oneri e la conferma che gli stessi fossero effettivamente rimasti a carico dell'impresa.

Il Comitato inoltre acquisì in ordine ai rimborsi dovuti i pareri espressi da alcuni studi legali incaricati dalle imprese stesse ed affidò alla propria segreteria tecnica l'incarico di esaminare preliminarmente le richieste di rimborso.

L'Autorità non ritiene congruo il criterio, non essendo la rendicontazione di supporto agli accertamenti di oneri da riconoscere alle imprese appaltatrici da parte di soggetti diversi dall'Enel contemplata dalle disposizioni del provvedimento CIP del 24 maggio 1989 ed in considerazione del fatto che l'Enel, nella sua posizione di soggetto appaltante, si trovava nella condizione di acquisire

e di organizzare le informazioni necessarie. Peraltro l'Autorità ritiene che, avendo le società di certificazione operato secondo le indicazioni fornite dall'Enel ed avendo l'Enel stesso verificato i risultati della rendicontazione di supporto prodotta dalle Società di certificazione, le richieste di rimborso da parte delle imprese siano congrue.

I criteri specifici di quantificazione si riferiscono a singole categorie di oneri. La verifica della congruità dei criteri specifici di dimensionamento da parte dell'Autorità non può assumere il carattere di un mero riscontro formale tra il criterio adottato e quello che doveva essere adottato. L'Autorità si è basata infatti sulla considerazione che, nello svolgimento del compito affidato loro dal CIPE, il CIP e il Comitato, per giungere alle loro determinazioni, hanno dovuto affrontare problemi valutativi di varia natura e complessità, problemi che non hanno sempre risposte univoche, ma che hanno comportato una scelta tra diverse possibili soluzioni. L'Autorità ritiene pertanto che il mandato affidatole con la legge n. 481/95 di verifica della congruità dei criteri consista non tanto nell'ipotizzare *ex post* quale sarebbe stato il criterio migliore possibile da adottare, ma piuttosto quello di giudicare se i criteri specifici a suo tempo adottati dal CIP rientrino nella gamma di quelli che possono essere considerati accettabili, sulla base della ragionevolezza e delle prassi correnti.

5 Verifica di congruità del criterio di connessione e del criterio di quantificazione per le diverse categorie di oneri

Avvalendosi del primo mandato di cui al capitolo 2 della presente relazione tecnica, l'Autorità ha ritenuto che l'esame degli atti amministrativi riguardanti gli oneri nucleari da riconoscere a rimborso potesse essere condotto sulla base di una valutazione di congruità, ossia di ragionevolezza tecnico-economica, dei criteri seguiti per la determinazione dei rimborsi. Pertanto, eventuali interventi modificativi sui suddetti atti amministrativi possono muovere solo dalla preventiva valutazione di incongruità dei criteri seguiti e dalla definizione dei nuovi criteri. In sostanza si tratta di valutare i criteri attraverso i quali si è proceduto a stabilire un diritto a contenuto economico-patrimoniale riconosciuto ad alcuni soggetti, come il diritto alla reintegrazione rispetto alle conseguenze prodotte. Ne consegue che la valutazione richiesta all'Autorità si è incentrata sulla congruità sia del criterio di connessione rispetto all'evento, sia del criterio di quantificazione adottati dal CIP e dal Ministero dell'industria ai fini della determinazione degli importi ammessi a rimborso.

5.1 Oneri relativi a costi capitalizzati per beni mobili, immobili ed impianti già completati ed in corso di ammortamento

Per tale categoria di oneri (prevalente nel caso della chiusura di centrali nucleari in esercizio) fu applicato il principio di riconoscere il valore netto residuo di bilancio, pari all'ammortamento residuo alla data di chiusura, fino alla data di scadenza della licenza di esercizio o di presunta cessazione dell'attività (in altre parole il valore pari alla differenza fra valore patrimoniale iscritto a bilancio e importo del relativo fondo di ammortamento); tale valore, peraltro, fu considerato al netto del valore dei beni per i quali è stato ipotizzato il recupero.

L'Autorità ritiene che la ridefinizione del criterio di connessione, come sopra delineata, non abbia implicazioni per questa categoria di onere. Si concorda inoltre con il criterio di quantificazione dell'onere utilizzato dal Comitato.

5.2 Oneri relativi ad opere in corso di completamento

Per tale categoria di oneri (prevalenti nel caso di interruzione dei lavori di centrali in costruzione) fu applicato il principio di riconoscere per le opere in corso di realizzazione i costi certi sostenuti per le opere effettuate fino alla data del provvedimento di chiusura, ivi compresi i costi del relativo indebitamento, anziché le quote teoriche di ammortamento, individuabili solo ad opere completate. Anche in questo caso gli oneri furono valutati al netto del valore dei beni recuperabili. I costi sostenuti per il pagamento di anticipazioni furono riconosciuti solo se corrispondenti alla valutazione economica dello stato di avanzamento fisico delle opere.

Per quanto riguarda i costi di indebitamento dell'Enel (e quindi gli interessi di costruzione), furono riconosciuti, secondo quanto richiesto, gli interessi, fino alla data di chiusura delle centrali o di interruzione dei lavori, relativi all'indebitamento in regime di capitalizzazione composta connesso con le opere in corso di realizzazione; interessi che, secondo gli ordinari criteri di bilancio, sarebbero entrati a far parte del valore di bilancio delle opere stesse. Il Comitato verificò altresì che la struttura tariffaria non provvedesse già alla copertura finanziaria degli interessi passivi sugli impianti in costruzione e che quindi anche tali oneri fossero rimasti effettivamente a carico dell'Enel e potessero essere riconosciuti senza determinare duplicazione di rimborsi.

L'Autorità ritiene che la ridefinizione del criterio di connessione, come sopra delineata, non abbia implicazioni per questa categoria di onere. In particolare, per quanto riguarda gli interessi di costruzione, trattasi di onere diretto indennizzabile secondo i criteri di capitalizzazione in uso per i

finanziamenti bancari. Si concorda pertanto con il criterio di quantificazione dell'onere utilizzato dal Comitato.

5.3 Oneri relativi alla messa in sicurezza e allo smantellamento delle centrali e al riprocessamento del combustibile nucleare

Per tali categorie di oneri fu applicato il principio di riconoscere le quote residue (che non poterono più essere accantonate) dei fondi di accantonamento (intesi a coprire i relativi costi futuri da sostenere), accettando l'aggiornamento annuale sulla base delle sole componenti di interesse reale (5%) e quota annua del fondo (con esclusione, quindi, della componente inflazione). Fa eccezione il fondo trattamento e smaltimento del combustibile nucleare per le centrali di Caorso e di Trino Vercellese I, ove l'onere venne determinato utilizzando un criterio di proporzionalità, sulla base dei quantitativi di combustibile utilizzato fino alla data di chiusura delle centrali, e della consistenza del fondo alla stessa data.

L'Autorità ritiene che la ridefinizione del criterio di connessione, come sopra delineata, non abbia implicazione per questa categoria di onere. Infatti i costi relativi alla messa in sicurezza e smantellamento (o "decommissioning") delle centrali nucleari e relativi al riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato, anche se costi futuri, sono certamente connessi al ciclo produttivo delle centrali. Relativamente al criterio di quantificazione, l'Autorità rileva che questa categoria di oneri fa riferimento a costi futuri, difficili da stimare in modo congruo in quanto riferiti ad operazioni che si concluderanno in un periodo lungo, presumibilmente in situazioni normative di tutela ambientale progressivamente più stringenti e, pertanto, con oneri crescenti rispetto a quelli attualmente prevedibili. Neppure a livello internazionale, peraltro, vi è una "storia" di centrali nucleari che abbiano completato dette fasi, per cui è difficile fare valutazioni di congruità comparativa. La scelta adottata dal Comitato e dal CIP fu, pertanto, quella di attestarsi sulla prudente valutazione di bilancio effettuata in tempi passati dalla stessa Enel, con la previsione di accantonamento di risorse tendenzialmente sufficienti in considerazione dello stato della normativa e delle conoscenze. L'Autorità concorda con tale impostazione.

5.4 Oneri relativi alla mancata utilizzazione del combustibile nucleare e dei servizi di arricchimento: valutazione delle immobilizzazioni a magazzino

Per quanto riguarda i quantitativi di combustibile nucleare ammessi al rimborso, il piano dell'Enel di utilizzazione dell'uranio naturale prevedeva scorte per un totale di 3.460 tonnellate per il periodo

1988-1992, mentre quello di utilizzazione dei servizi di arricchimento prevedeva scorte per un totale di circa 7 milioni di unità di lavoro separativo (di seguito: uls) per il periodo 1988-1999.

Enel richiese il riconoscimento di oneri relativi a 3.220 tonnellate di uranio naturale e a circa 6,2 milioni di uls. Il Comitato ritenne che le richieste dell'Enel rispondessero ad una corretta programmazione dei fabbisogni per le centrali nucleari di cui si era decisa l'interruzione dei lavori o la chiusura. La valutazione del Comitato si basò su una stima dei quantitativi di combustibile nucleare necessari per il funzionamento di una centrale nucleare, e quindi dei relativi servizi di arricchimento ritenuti pari a circa 1,5 milioni di uls su un periodo decennale per ogni 1.000 MW di potenza elettrica nominale.

Relativamente all'onere per unità di combustibile nucleare approvvigionato, il Comitato ritenne di dover riconoscere un onere unitario pari alla differenza tra il valore di bilancio dell'uranio naturale e dei servizi di arricchimento, dato dal valore sul mercato primario (caratterizzato da contratti garantiti di lungo periodo) ed il corrispondente valore sul mercato secondario (nel quale si potevano alienare quantitativi "spot", anche di dimensioni non trascurabili), con riserva dell'Enel di adeguare quest'ultima valutazione ai prezzi unitari realizzati al momento delle effettive vendite. Il Comitato pertanto non si limitò a considerare una svalutazione "una tantum" dei valori iscritti in bilancio per adeguarli a quelli di mercato secondario alla data di chiusura delle centrali, ma considerò anche successive svalutazioni delle disponibilità residue, derivanti dalle variazioni dei corsi sul mercato secondario. Inoltre, sulle immobilizzazioni a magazzino furono riconosciuti, per la durata dell'immobilizzazione, interessi per il forzato immobilizzo.

Il riconoscimento degli oneri relativi alle successive svalutazioni venne a cessare con il 31 dicembre 1991, data di chiusura dei lavori del Comitato, ancorché a quella data non fossero ancora completate tutte le vendite previste dall'Enel e persistesse un magazzino residuale di combustibili nucleari.

Per i servizi di arricchimento rinviati il valore di recupero fu considerato nullo in quanto la spesa per il completamento delle forniture sarebbe stata superiore al recupero stesso. Sono definiti come servizi di arricchimento rinviati le unità di lavoro separativo per le quali il fornitore (Eurodif), a fronte di un "rinvio" della produzione, chiese all'Enel il pagamento di una parte del prezzo, corrispondente agli oneri fissi dell'impianto (circa il quaranta per cento).

L'Autorità ritiene connessa la categoria di costi in oggetto in quanto attinenti al ciclo produttivo delle centrali nucleari. L'Autorità non concorda invece con il criterio di quantificazione dell'onere utilizzato dal Comitato, in quanto ritiene che le scorte approvvigionate siano da considerare onere

solo in quanto riferibili alle scorte necessarie, in base alle previsioni (alla data di sospensione dei lavori e di chiusura delle centrali), di effettivo utilizzo del combustibile nucleare nelle centrali di esercizio ed in quelle in costruzione, su un periodo di dodici anni. L'Autorità ritiene che l'entrata in funzione ed esercizio della centrale di Trino Vercellese 2 non vada ipotizzata per il 1994-1995, secondo il riferimento della relazione di aggiornamento Piano energetico nazionale del 1986. L'entrata in funzione ed esercizio di questa centrale deve essere piuttosto collocata negli anni 1997-1998, secondo quanto ragionevolmente prevedibile all'epoca di sospensione dei lavori, anche in base a quanto contenuto in documenti dell'Enel relativo alla valutazione degli oneri della centrale di Trino Vercellese 2³. Un rilievo del tutto simile proviene tra l'altro anche dalla Corte dei conti nella citata deliberazione del 16 dicembre 1997, n. 14/98.

5.5 Oneri relativi agli studi per la localizzazione delle centrali del progetto unificato nucleare

Il Comitato ritenne pertinenti i costi inerenti gli studi per la localizzazione delle centrali del Progetto unificato nucleare relativi agli aspetti di sicurezza, in quanto preliminari e necessari per la realizzazione delle centrali i cui lavori sono stati poi interrotti. In particolare, in relazione all'aggiornamento 1985-1987 del Piano energetico nazionale, deliberato dal CIPE il 20 marzo 1986, che prevedeva la realizzazione di 6 impianti nucleari di 2000 MW (Montalto di Castro, Trino Vercellese 2, Lombardia, Puglia ed altri due siti non individuati) il Comitato ritenne pertinenti i costi relativi agli “studi localizzazione Trino Vercellese 2”, agli “studi per localizzazione Lombardia”, al “rapporto di sicurezza Lombardia”, agli “studi localizzazione Puglia”, agli “studi sicurezza impianti nucleari” ed alla “partecipazione all'Owners group”.

L'Autorità concorda con le valutazioni del Gruppo di lavoro Mangiatordi sulla “dimostrata necessità di sostenere costi collegati ad approfondimenti finalizzati sia alla individuazione del sito che all'apertura dei cantieri, e sull'impossibilità del recupero di detti costi, dato il mancato fatturato”. L'Autorità ritiene peraltro non connessa detta categoria in quanto non attinente al ciclo produttivo delle centrali nucleari ma alla loro realizzazione.

³ “Centrale nucleare di Trino Vercellese 2: valutazione degli oneri conseguenti alla interruzione definitiva dei lavori di costruzione dell'impianto”, pag. 24, allegato alla nota Enel n. 37 del 15 marzo 1989 inviata al Comitato.

5.6 Oneri relativi al personale dell'Enel

Il Comitato riconobbe gli oneri di personale per le residuali attività nucleari di cantiere; non fu invece riconosciuto l'onere dichiarato dall'Enel per l'esubero di personale determinatosi per effetto della chiusura anticipata non programmata.

L'Autorità ritiene che la ridefinizione del criterio di connessione, come sopra delineata, non abbia implicazioni per questa categoria di onere. Si concorda inoltre con il criterio di quantificazione dell'onere utilizzato dal Comitato.

5.7 Oneri relativi alla certificazione della documentazione presentata dalle imprese appaltatrici

Il Comitato riconobbe pertinenti e, quindi, considerato come oneri reintegrabili, le spese sostenute dall'Enel per le verifiche e le rendicontazioni che lo stesso ente ha affidato a società di certificazione ai fini dell'istruttoria delle richieste di reintegrazione oneri da parte delle imprese appaltatrici dei lavori delle centrali.

L'Autorità ritiene che i costi di certificazione sostenuti dall'Enel non siano ammissibili al rimborso in quanto non connessi. Tali verifiche e rendicontazioni, in base a quanto deliberato dal CIP con provvedimento 24 maggio 1989, dovevano essere effettuate dall'Enel stesso e non essere richieste a società di certificazione esterne.

5.8 Oneri relativi alle spese per immobilizzazioni delle imprese appaltatrici

Le spese sostenute dalle imprese appaltatrici per immobilizzazioni furono riconosciute dal Comitato sulla base delle quote di ammortamento residue al netto del valore derivante da utilizzo alternativo o dell'eventuale recupero (vendita o altro).

Nei casi in cui non fu possibile acquisire sufficienti elementi documentali per verificare l'utilizzo alternativo del cespite, l'onere valutato sulla base delle quote di ammortamento residue venne comunque limitato alle quote rientranti entro la prevista data di completamento della commessa e percentualmente ridotto in proporzione al rapporto fra mancato fatturato di commessa e fatturato totale ipotizzabile per l'impresa nel medesimo anno compreso tale mancato fatturato.

L'Autorità ritiene che la ridefinizione del criterio di connessione, come sopra delineata, non abbia implicazioni per questa categoria di onere. Si concorda inoltre con il criterio di quantificazione dell'onere utilizzato dal Comitato.

5.9 Oneri relativi alla mancata contribuzione alle spese generali delle imprese appaltatrici

Le spese generali furono ammesse dal Comitato solo entro il limite di una determinata quota tenendo conto del rapporto medio fra spese generali e fatturato totale nel corso degli ultimi esercizi significativi ed applicando tale rapporto al mancato fatturato di commessa (determinato sottraendo all'importo base contrattuale, eventualmente revisionato applicando la formula contrattuale, l'importo maturato e fatturato alla data di interruzione dei lavori). Ove non documentate le spese generali furono comunque riconosciute nei limiti di tale quota proporzionale. Peraltro nel caso in cui la durata residua della commessa al momento dell'interruzione era tale da far ritenere che l'impresa avrebbe potuto nel tempo riassetare la propria organizzazione, le spese generali riconoscibili furono progressivamente ridotte a partire dal terzo anno successivo all'interruzione dei lavori, fino ad essere non più riconoscibili dopo il quinto anno; in particolare, per il terzo, quarto e quinto anno furono ritenute riconoscibili spese generali nella misura pari, rispettivamente, al 50%, 30% e 20% della quota riconoscibile per il secondo anno.

L'Autorità ritiene che la ridefinizione del criterio di connessione, come sopra delineata, non abbia implicazioni per questa categoria di onere. Si concorda inoltre con il criterio di quantificazione dell'onere utilizzato dal Comitato.

5.10 Oneri relativi allo smantellamento dei cantieri delle imprese appaltatrici

Il Comitato riconobbe gli oneri documentati ed accertati dai certificatori, sostenuti per lo smantellamento dei cantieri; nei casi in cui le relative richieste non risultassero documentabili in dettaglio, tali oneri furono ritenuti ammissibili solo nei limiti di una percentuale (0,5%), valutata ragionevole dai certificatori, degli oneri sostenuti e documentati per l'installazione del cantiere.

L'Autorità ritiene che la ridefinizione del criterio di connessione, come sopra delineata, non abbia implicazioni per questa categoria di onere. Si concorda inoltre con il criterio di quantificazione dell'onere utilizzato dal Comitato.

5.11 Oneri relativi alla riconversione industriale delle imprese appaltatrici

Il Comitato ritenne di considerare ammissibili al rimborso ed accettabili le richieste formulate da alcune società relative agli oneri per lo sviluppo di commesse alternative alle attività nucleari. Si trattava in sostanza di riconoscere oneri sostenuti per la riconversione industriale. Il Comitato considerò rimborsabili gli oneri anche nei casi in cui questi furono quantificati con riferimento alle perdite nette conseguenti al complesso delle commesse alternative. In tali casi fu richiesto alle

società di certificazione di effettuare un confronto tra gli oneri sostenuti dalle imprese per introdursi in settori di mercato alternativi, e quindi effettuare la riconversione del personale specificatamente addetto alle attività nucleari, e gli oneri che la stessa società avrebbe sopportato nel caso che tale riconversione non fosse stata attuata (essenzialmente costi inerenti alla dismissione del personale ed a mancati ammortamenti dei cespiti), al fine di determinare in ogni caso il minor onere rimborsabile.

Laddove furono riconosciuti gli oneri relativi agli ammortamenti degli impianti, non furono ammessi a rimborso quelli relativi alla riconversione degli impianti stessi.

L'Autorità ritiene che la ridefinizione del criterio di connessione, come sopra delineata, non abbia implicazioni per questa categoria di onere. Si concorda inoltre con il criterio di quantificazione dell'onere utilizzato dal Comitato.

5.12 Oneri relativi al personale tecnico delle imprese appaltatrici

Il Comitato riconobbe i costi relativi al personale tecnico delle imprese appaltatrici, divenuto improduttivo, dopo la cessazione dei lavori commisurandoli al mancato fatturato di commessa.

In pratica, l'onere corrispondente alle spese per il personale tecnico divenuto improduttivo, “nel caso in cui i certificatori, ancorché abbiano verificato la determinazione dell'onere, non abbiano acquisito supporti documentali sull'utilizzo alternativo del personale” fu ridotto limitando il riconoscimento di tali spese al solo periodo intercorrente fino alla prevista data di completamento della commessa e riducendole percentualmente sulla base del rapporto fra mancato fatturato di commessa e fatturato totale dell'impresa ipotizzabile ivi compresa tale commessa.

L'Autorità ritiene che la ridefinizione del criterio di connessione, come sopra delineata, non abbia implicazioni per questa categoria di onere. Si concorda inoltre con il criterio di quantificazione dell'onere utilizzato dal Comitato.

5.13 Interessi per ritardato rimborso di oneri sostenuti da ENEL e da imprese appaltatrici

Il Comitato ha ritenuto ammissibili e riconosciuto due fattispecie di oneri finanziari, vale a dire gli oneri finanziari sostenuti in relazione alle immobilizzazioni ed inclusi nel loro valore (i cosiddetti: interessi di costruzione), e gli oneri finanziari sostenuti (e da sostenere) dalla data di maturazione dell'onere alla data di effettivo rimborso. Per gli oneri già sostenuti al momento della liquidazione (o, nella maggior parte dei casi, alla data del 31 dicembre 1990 individuata per comodità come base di calcolo) l'accertamento è stato effettuato dal Comitato. Per gli oneri

finanziari da sostenere dopo la liquidazione (o comunque dopo la data del 31 dicembre 1990 presa a riferimento per l'accertamento) il riconoscimento è stato effettuato direttamente dal CIP.

In particolare, con riferimento all'Enel gli oneri finanziari diversi dagli interessi di costruzione, sono stati stimati ed accertati sulla base degli interessi calcolati al tasso di indebitamento a medio lungo termine dell'Ente, così come ricavato dai bilanci in termini di rapporto del totale oneri finanziari sul totale indebitamento a medio-lungo periodo. Per gli interessi relativi agli esercizi successivi all'accertamento, per i quali i tassi medi effettivi non erano evidentemente noti, anche allo scopo di collegare il calcolo ad un parametro indipendente dalle future decisioni della stessa Enel, il CIP prese la decisione di riconoscerli in misura pari al 75% (poi rettificata al 65%) del "prime rate" dell'Associazione Bancaria Italiana (di seguito: ABI) a tasso composto. Il Comitato invece suggerì poi al CIP, che lo adottò, l'applicazione di un tasso composto pari al 72,56% di quello ABI. Tale tasso, secondo i calcoli effettuati dalla Segreteria tecnica del Comitato, ove applicato in sede di liquidazione, avrebbe determinato lo stesso risultato per gli oneri finanziari complessivamente riconosciuti al 31 dicembre 1990 e, quindi, poteva risultare una stima idonea del tasso sulla cui base riconoscere gli oneri finanziari successivi alla liquidazione (o comunque successivi alla data del 31 dicembre 1990 utilizzata come riferimento convenzionale di calcolo per la liquidazione).

L'Autorità ritiene che la ridefinizione del criterio di connessione, come sopra delineata, non abbia effetti sul riconoscimento dell'onere come effettuato dal CIP.

Quanto allo specifico criterio di quantificazione di tale onere, l'Autorità ritiene che, in generale, la reintegrazione debba soddisfare una esigenza di riequilibrio patrimoniale e che ciò possa avvenire con una rivalutazione che adegui le espressioni monetarie al valore da reintegrare ovvero con il riconoscimento di interessi che compensino il ritardato conseguimento dei mezzi economici, secondo la disciplina applicata per il risarcimento del danno da ritardo.

E' da evidenziare che la liquidazione degli oneri dovuti debba tener conto del tempo trascorso dal momento in cui si verifica il danno fino al riconoscimento del diritto al rimborso.

La liquidazione deve pertanto reintegrare il debito comprensivo degli interessi calcolati secondo i criteri sopra esposti e della rivalutazione monetaria per il tempo decorso dal 31 dicembre 1990 (data convenzionalmente fissata) alla data della liquidazione medesima (giòva ricordare, sul punto, che la mancata disponibilità della somma provoca effetti diversi a seconda della qualità e categoria del debitore, come è stato riconosciuto dalla Cassazione).

Sui principi sopra sinteticamente delineati si basa la soluzione adottata dal CIP nel provvedimento n. 3/92 ai fini del riconoscimento degli interessi per il ritardato rimborso degli oneri sostenuti dall'Enel e dalle imprese appaltatrici. In base a tale soluzione si è previsto che dall'1 gennaio 1991 all'effettivo pagamento siano dovuti sia gli interessi calcolati sulle somme ancora da corrispondere in conto capitale, sia interessi all'inizio di ciascun anno (quindi interessi composti di capitalizzazione annua) sulla base del tasso "prime rate" ABI per gli importi dovuti alle imprese e sulla base del 72,56% di detto tasso per l'Enel.

Pertanto, l'Autorità si allinea alla scelta operata dal CIP, in ordine all'applicazione, per il ritardato rimborso, di un tasso composto con capitalizzazione annua degli interessi, con tassi differenziati a seconda che si tratti di imprese appaltatrici (prime rate ABI) o dell'Enel (72,56% del "prime rate" ABI). L'Autorità ritiene tuttavia che il metodo di calcolo adottato dal provvedimento CIP n. 3/92 non sia sufficientemente chiaro nella definizione delle modalità di attribuzione delle erogazioni effettuate in corso d'anno.

L'Autorità ritiene corretta la scelta operata dal CIP di applicare tassi differenziati per le imprese appaltatrici e per l'Enel. E' ragionevole ipotizzare che le imprese appaltatrici possano reperire risorse finanziarie sul mercato ad un tasso di indebitamento pari al "prime rate" ABI composto annualmente, ma che detto tasso fosse troppo elevato per l'Enel. Questo anche in considerazione delle valutazioni del Comitato, che portarono lo stesso Comitato a proporre il 72,56% del "prime rate" ABI composto annualmente quale tasso atto a determinare un riconoscimento di oneri finanziari complessivi al 31 dicembre 1990 pari a quelli calcolati dal Comitato utilizzando il tasso di indebitamento a medio-lungo dell'Enel.

5.14 Oneri di funzionamento del Comitato

Furono posti a carico del conto per il rimborso all'Enel degli oneri straordinari CCSE, anche gli oneri per il funzionamento del Comitato, in particolare, gli oneri per i compensi corrisposti ai componenti dello stesso Comitato ed ai membri della sua Segreteria tecnica. Ciò in base all'ordinario sistema di funzionamento dei fondi di compensazione istituiti presso le casse conguaglio che vedono gravare sugli stessi non solo gli oneri diretti propri dello scopo del fondo, ma anche gli oneri di funzionamento che altrimenti determinerebbero un non accettabile squilibrio finanziario nei conti della CCSE.

La collocazione del Comitato di valutazione nell'ambito della CCSE ha fatto sì che allo stesso non dovessero essere applicate le disposizioni di carattere generale in materia di gettoni di presenza per

le commissioni costituite nell'ambito delle amministrazioni statali in assenza di specifica prescrizione di legge, bensì che potessero essere applicati gli specifici criteri di determinazione dei compensi deliberati dal CIP e dal Ministro dell'industria in quanto delegato per lo specifico caso.

L'Autorità ritiene che gli oneri afferenti il funzionamento del Comitato non siano coerenti con il criterio di connessione da intendersi come esclusivamente riferita alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari in funzionamento o in costruzione.

6 Rideterminazione dei rimborsi conseguente alla modificazione dei criteri

Le modifiche che si rendono necessarie in seguito alla verifica di congruità dei criteri di connessione e di quantificazione per le diverse categorie di oneri, comportano una diversa determinazione o rideterminazione degli oneri ammessi a reintegrazione e quindi di rimborsi da riconoscere all'Enel e alle imprese appaltatrici. Questa rideterminazione riguarda rimborsi da riconoscere per gli oneri relativi a:

- mancata utilizzazione del combustibile nucleare e dei servizi di arricchimento;
- studi per la localizzazione delle centrali del Progetto unificato nucleare;
- certificazione della documentazione presentata dalle imprese appaltatrici;
- interessi per il ritardato rimborso di oneri sostenuti da Enel e da imprese appaltatrici.

Nel seguito vengono illustrate le modalità di calcolo che consentono di ottenere nuovi valori.

6.1 Mancata utilizzazione del combustibile nucleare e dei servizi di arricchimento

L'Autorità ritiene che l'entrata in funzione ed esercizio della centrale di Trino Vercellese 2 non andasse riferita agli anni 1994-1995, bensì agli anni 1997-1998, come previsto al tempo dalla stessa Enel.

Nella "Relazione del Comitato per la valutazione degli oneri derivanti all'Enel dalle decisioni in materia di energia nucleare" del 26 gennaio 1990, avente come oggetto la "*mancata utilizzazione dei combustibili nucleari per le centrali di Montalto di Castro e Trino Vercellese 2 e chiusura anticipata della centrale elettronucleare di Foce Verde*", si legge che il Comitato ha considerato congrue le scorte di combustibile nucleare relativo a Trino Vercellese 2, per un ammontare pari a:

- a) servizi di arricchimento normali 280.000 uls

b) servizi di arricchimento rinviati 1.756.000 uls

Tali scorte si riferiscono all'approvvigionamento di combustibile nucleare per il funzionamento e l'esercizio della centrale di Trino Vercellese 2 per il periodo 1988-1999. Per giungere a questi quantitativi, il Comitato ha preso come riferimento, per l'entrata in funzione ed esercizio della centrale di Trino Vercellese 2, gli anni 1994 e 1995, rispettivamente per la prima e la seconda unità. Da tale scelta conseguì il piano di utilizzazione dei servizi di arricchimento normali e rinviati che il Comitato ha adottato per Trino Vercellese 2 e che è mostrato nella tabella 3.

Se invece, come ritiene sia congruo l'Autorità, si considerano il 1997 ed il 1998 rispettivamente per l'entrata in funzione ed esercizio della prima e la seconda unità della centrale di Trino Vercellese 2, il piano di utilizzazione dei servizi di arricchimento si modifica come indicato nella **Tabella 4**, da cui consegue il non riconoscimento di 656 migliaia di uls di servizi di arricchimento rinviati. Per tali servizi, il Comitato riconobbe un valore unitario di bilancio pari a 97.388 lire/uls, corrispondente alla spesa unitaria sostenuta dall'Enel per il "rinvio" dell'acquisto. Pertanto il valore dell'onere per combustibile nucleare da detrarre a quanto riconosciuto con la deliberazione CIP n. 11/90 è pari a 63.879 milioni di lire.

In occasione della 5^a liquidazione il CIP (con deliberazione CIP n. 3/92), riconobbe oneri derivanti all'Enel per spese ed interessi al 31 dicembre 1990 relativamente ai "combustibili nucleari"⁴ per un ammontare di 246.558 milioni di lire, di cui 60.905 milioni di lire relativi alle spese del biennio 1988-1990 e 185.653 milioni di lire relativi ad oneri finanziari. L'Autorità non ha potuto rideterminare, con la stessa metodologia adottata precedentemente, la parte degli oneri finanziari attinente ai quantitativi non ritenuti congrui, dal momento che tra gli oneri finanziari sono inclusi gli interessi attivi e la non congruità riscontrata dall'Autorità non riguarda tali interessi.

Per contro la richiesta dell'Enel distingueva fra interessi al 31 dicembre 1990 ed interessi attivi, tale distinzione non fu precisata dal Comitato, che indica genericamente un totale spese ed interessi al 31 dicembre 1990 per la voce "combustibili nucleari", pari a 246.558 milioni.

Tabella 3 Piano di utilizzazione dei servizi di arricchimento (migliaia di uls) secondo il

	1988	1989	1990	1991	1992 n	1992 r	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	totale	normali	rinviati
caorso		164		164	94	70		164	164		164	164		1148	422	726
trino I			100	100			100							300	200	100
																0
montalto 1	280			164		164	164		164	164		164	164	1428	444	984
montalto 2		280				164	164	164		164	164		164	1264	280	984
Relazi																0
trino II 1				280				164	164	164		164	164	1100	280	820
trino II 2						280			164	164	164		164	936	0	936
																0
sub totale	280	444	100	708	94	678	428	492	656	656	492	492	656	6176	1626	4550
vendite		305	368											673	673	0
TOTALE	280	749	468	708	94	678	428	492	656	656	492	492	656	6849	2299	4550

Fonte: tabella 2 pag 28 della "Relazione del Comitato per la valutazione degli oneri derivanti all'Enel dalle decisioni in materia di energia nucleare" del 26 gennaio 1990, avente come oggetto la "mancata utilizzazione dei combustibili nucleari per le cen

Comitato

Tabella 4 Piano di utilizzazione dei servizi di arricchimento (migliaia di uls) secondo l'Autorità

	1988	1989	1990	1991	1992 n	1992 r	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	totale	normali	rinviate
caorso		164		164	94	70		164	164		164	164		1148	422	726
trino I			100	100			100							300	200	100
																0
montalto 1	280			164	140	24	164		164	164		164	164	1428	584	844
montalto 2		280			140	24	164	164		164	164		164	1264	420	844
																0
trino II 1								280			164	164	164	772	0	772
trino II 2									280			164	164	608	0	608
																0
sub totale	280	444	100	428	374	118	428	608	608	328	492	656	656	5520	1252	4268
vendite		305	368											673	673	0
TOTALE	280	749	468	428	374	118	428	608	608	328	492	656	656	6193	2299	3894

Fonte: Autorità

L'Autorità ha rideterminato gli interessi di attualizzazione al 31 dicembre 1990 relativi alle quantità di servizi di arricchimento rinviate non ritenute congrue, per un ammontare di 12.245 milioni di lire, utilizzando le seguenti ipotesi: decorrenza degli interessi a partire dal 1 gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1990, tenuto conto che i servizi di arricchimento erano stati valorizzati in base ai dati di bilancio del 31 dicembre 1988; composizione annuale degli interessi; tassi di interesse annuali pari ai tassi di indebitamento a medio-lungo periodo dell'Enel, così come determinati dal Comitato in base ai dati di bilancio (8,87% per il 1989 e 9,46% per il 1990).

Pertanto la differenza tra il valore totale dell'onere riconosciuto dal CIP e quello ritenuto congruo dall'Autorità è pari a 76.124 milioni di lire in valuta 31 dicembre 1990.

6.2 Studi per la localizzazione delle centrali del progetto unificato nucleare

Per quanto riguarda i costi inerenti gli studi per la localizzazione delle centrali del progetto unificato nucleare per gli aspetti di sicurezza, l'Autorità non ritiene pertinenti i costi relativi agli "studi per localizzazione Lombardia", al "rapporto di sicurezza Lombardia" ed agli "studi localizzazione Puglia".

In occasione della 3^a liquidazione (deliberazione CIP n. 6/91), il CIP riconobbe oneri all'Enel per un ammontare complessivo di 3.610.087 milioni di lire. Fra questi oneri furono compresi oneri derivanti all'Enel per⁵:

- “studi per localizzazione Lombardia”, per un ammontare di 21.200 milioni di lire;
- “rapporto sicurezza Lombardia”, per un ammontare di 15.700 milioni di lire;
- “studi per localizzazione Puglia”, per un ammontare di 13.100 milioni di lire.

L'Autorità non ritiene ammissibili al rimborso tali oneri, per un ammontare complessivo di 50.000 milioni di lire.

In occasione della 5^a liquidazione (deliberazione CIP n. 3/92), il CIP riconobbe oneri all'Enel per un ammontare complessivo di 2.488.388 milioni di lire. Fra questi oneri sono compresi oneri sopportati dall'Enel per spese ed interessi al 31 dicembre 1990 relativamente agli “studi vari”⁶ per un ammontare di 16.712 milioni di lire. Di questi 15.900 milioni sono relativi agli interessi al 31 dicembre 1990⁷. L'Autorità ritiene che solo 15.407 milioni sono direttamente riferibili agli “studi per localizzazione Lombardia”, al “rapporto sicurezza Lombardia” ed agli “studi per localizzazione Puglia”. Tale importo è stato determinato come pro quota del totale interessi al 31 dicembre 1990 per la voce “studi vari” attinente agli studi non ritenuti connessi. Pertanto l'Autorità non ritiene ammissibili al rimborso oneri per interessi di attualizzazione al 31 dicembre 1990 per un ammontare 15.407 milioni di lire.

Pertanto la differenza tra il valore dell'importo riconosciuto dal CIP e quello ritenuto congruo dall'Autorità è pertanto pari a 65.407 milioni di lire in valuta 31 dicembre 1990.

⁵ Si veda “Relazione del Comitato per la valutazione degli oneri derivanti all'Enel dalle decisioni in materia di energia nucleare” del 21 marzo 1991, pag.13

⁶ Si veda la “Relazione del Comitato per la valutazione degli oneri derivanti all'Enel dalle decisioni in materia di energia nucleare” del 29 gennaio 1992, parte A, pag.14

⁷ Si veda la “Relazione finale sui lavori svolti dal Comitato consultivo per il rimborso all'E ed alle imprese appaltatrici per la costruzione delle centrali elettronucleari degli oneri connessi alle decisione governative in materia nucleari” del maggio 1993, a cura del dott. Luigi Latino, pag. 24.

6.3 Certificazione della documentazione presentata dalle imprese appaltatrici

L'Autorità non ritiene ammissibili a rimborso gli oneri, riconosciuti dal Comitato nella misura di 5.350 miliardi di lire ed inseriti nella 6° liquidazione (deliberazione CIP n. 4/92) relativi alla verifica e rendicontazione, da parte di società di certificazione, della documentazione presentata all'Enel dalle imprese appaltatrici.

6.4 Interessi per ritardato rimborso di oneri sostenuti da Enel e da imprese appaltatrici

Per quanto riguarda il calcolo degli interessi per ritardato rimborso degli oneri riconosciuti la deliberazione CIP n.3/92, al punto 2) stabilisce che “2) Gli importi di cui al precedente punto 1), quelli per oneri straordinari già accertati con deliberazioni CIP 28 marzo 1990, n. 11/1990, 30 gennaio 1991, n. 2/1991, 10 aprile 1991, n. 6/1991 e 18 dicembre 1991, n. 32/1991, nonché quelli che saranno accertati con successivi provvedimenti a favore delle imprese appaltatrici e dell'Enel, saranno aumentati, dall'1 gennaio 1991 al loro effettivo pagamento, degli interessi calcolati sulle somme ancora da corrispondere, sia in conto capitale che interessi, all'inizio di ciascun anno, sulla base del “prime rate” ABI per le imprese appaltatrici e del 72,56% di detto tasso per l'Enel”.

Come già anticipato nel precedente paragrafo 5.13, la prassi applicativa della suddetta disposizione ha fatto registrare apparenti incoerenze rispetto al regime in essa definito e ritenuto congruo dall'Autorità, ciò segnalando l'opportunità di un intervento integrativo attraverso il quale meglio precisarne le modalità di attuazione.

Le suddette incoerenze sono, in particolare, da riferire alle modalità di attribuzione delle erogazioni effettuate in corso d'anno. Infatti, da un esame dei documenti forniti dalla CCSE, emerge che la stessa ha applicato il provvedimento con modalità diverse da quanto ritenuto corretto dall'Autorità e tali da comportare una sopravvalutazione degli importi dovuti. L'Autorità infatti ritiene che, stante il regime definito dal CIP nella sopra richiamata deliberazione, i pagamenti in corso d'anno non siano imputabili agli interessi maturati nel corso dell'anno medesimo, ma non ancora capitalizzati, mentre la CCSE ha imputato i versamenti in corso d'anno proprio a partire da questi interessi (nell'appendice A al presente documento vengono fornite indicazioni esemplificative in ordine agli effetti derivanti dall'applicazione delle diverse modalità di attribuzione delle erogazioni effettuate in corso d'anno).

Tale impostazione in ordine al metodo di capitalizzazione degli interessi discende direttamente dalla deliberazione CIP n. 3/92. Era lo stesso CIP che, al punto 2) della deliberazione in parola statuiva che gli importi dei rimborsi “saranno aumentati (...) degli interessi calcolati (...) all'inizio di

ciascun anno”. L’unico significato riconoscibile a questa indicazione (interessi calcolati all’inizio di ciascun anno) è nel senso della affermazione del principio per cui gli interessi maturano e sono esigibili su base annua, ciò comportando, implicitamente, che gli interessi infrannuali non sono maturati e non sono esigibili.

Quanto sopra non produce un disallineamento dai principi civilistici discendenti dagli articoli 1194 codice civile (secondo cui il pagamento parziale trova imputazione prima agli interessi e poi al capitale) e 821 cod. civ. (secondo cui i frutti civili si acquistano giorno per giorno).

In effetti in base alla suddetta disposizione del CIP il pagamento del capitale viene postposto a quello degli interessi, così come dispone l’art. 1194, comma 2, del codice civile. Solo che, capitalizzando su base annua, si impedisce che i pagamenti effettuati in corso d’anno possano essere imputati agli interessi in corso di maturazione, non ancora capitalizzati e quindi inesigibili.

Ma questo è, ancora una volta, un comportamento in linea con il disposto di cui al citato art. 1194 del codice civile che disciplina l’ordine delle imputazioni nel caso di compresenza di interessi e capitale, ma non già l’ordine delle imputazioni nel caso (come quello di specie) di compresenza, all’atto del pagamento rateale, di interessi capitalizzati, e perciò produttivi di interessi solo al compimento dell’anno di maturazione, e di interessi in corso di maturazione e non ancora capitalizzati.

Del resto, il criterio della capitalizzazione su base annua e dell’inesigibilità degli interessi (infrannuali) in corso di maturazione, costituisce comunque un criterio civilistico, perché previsto dall’art. 1823 del codice civile, che disciplinando il contratto di conto corrente, considera inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto i crediti maturati sulle reciproche rimesse.

E probabilmente è proprio questa ritenuta analogia tra il funzionamento del conto corrente ed il funzionamento del sistema di perequazione che ha portato il CIP ad adottare il regime definito nella deliberazione n. 3/1992: interessi calcolati all’inizio di ciascun anno. Ancora una volta l’unico significato che si può dare a questo enunciato è nel senso di rendere temporaneamente inesigibili gli interessi non ancora capitalizzati.

Pertanto l’Autorità ritiene che quanto disposto dal punto 2) della deliberazione CIP n. 3/92 debba essere modificato come segue “2) Gli importi di cui al precedente punto 1), quelli per oneri straordinari già accertati con deliberazione CIP 28 marzo 1990, n. 11/90, 30 gennaio 1991, n. 2/91, 10 aprile 1991, n. 6/91 e 18 dicembre 1991, n. 32/91, nonché quelli che saranno accertati con successivi provvedimenti a favore delle imprese appaltatrici e dell’Enel, saranno aumentati, a

decorrenza dal 1 gennaio 1991 fino alla data del loro effettivo pagamento, degli interessi calcolati, sulle somme ancora da corrispondere, sulla base del “prime rate” ABI per le imprese appaltatrici e del 72,56% di detto tasso per l’Enel. Gli interessi maturati vengono capitalizzati all’inizio di ciascun anno. I pagamenti effettuati in corso d’anno non sono imputabili agli interessi maturati nel corso dell’anno medesimo e non ancora capitalizzati.”

Ritornando brevemente al profilo dei tassi di interesse, si ritiene utile ricordare che la Commissione Zanetti concluse i propri lavori propendendo per l’ipotesi che, a partire dalle liquidazioni, fosse adottato per i ritardati rimborsi il tasso di interesse legale. A tale riguardo l’Avvocatura dello Stato, cui era stato chiesto dal Ministero dell’industria di formulare un parere, ha concluso che “l’interesse pubblico all’attuale annullamento d’ufficio delle delibere CIP” potesse “essere rinvenuto solo in una eventuale considerevole differenza tra i due criteri di calcolo”.

L’Autorità ha quindi effettuato un raffronto su quelli che risultano essere oneri per interessi nell’ipotesi dei tassi adottata dalla deliberazione CIP n. 3/92 (tasso di interesse pari al “prime rate” ABI per le imprese appaltatrici al 72,56% dello stesso “prime rate” per l’Enel con capitalizzazione annua) rispetto agli oneri cui si pervenirebbe applicando l’ipotesi dei tassi legali semplici a partire dalle date delle liquidazioni. Dal confronto emerge che il debito residuo complessivo nei confronti dell’Enel e delle imprese appaltatrici al 31 dicembre 1997 nella seconda ipotesi (tasso legale), risulterebbe superiore di almeno 350 miliardi di lire a quello riconosciuto sulla base dei provvedimenti del CIP.

6.5 Sintesi degli effetti della rideterminazione di oneri ammessi a reintegrazione

La Tabella 5 riporta la stima complessiva degli effetti dovuti alla rideterminazione degli oneri ammessi alla reintegrazione. La colonna A indica le categorie di oneri influenzati dalla verifica di congruità dei criteri come effettuata dall’Autorità. La colonna B indica il provvedimento CIP modificato a seguito dell’applicazione del criterio di colonna A e la colonna C indica l’ammontare della riduzione, in miliardi di lire, apportata dall’Autorità al provvedimento di colonna B. La colonna D mostra la deliberazione CIP che viene di conseguenza modificata, relativamente agli interessi al 31 dicembre 1990, mentre la colonna E indica l’ammontare della riduzione apportata dall’Autorità al provvedimento di colonna D. La colonna F presenta l’effetto complessivo della rideterminazione del criterio di cui alla colonna A, alla data dell’1 gennaio 1991 (tranne che per la voce “costi certificazione imprese”, che ha decorrenza dall’1 gennaio 1992). Infine la colonna G presenta una stima dell’Autorità degli effetti complessivi della rideterminazione dei criteri al 31 dicembre 1997. Tale stima è stata ottenuta dall’Autorità nell’ipotesi di invarianza della ripartizione

dei versamenti di rimborso tra Enel ed imprese appaltatrici. Va per contro notato che ai sensi della deliberazione CIP n. 6/91 la ripartizione e l'imputazione delle somme via via disponibili per il rimborso degli oneri dovevano essere effettuate adottando il criterio della "proporzionalità". Di conseguenza, riduzioni apportate all'ammontare del capitale riconosciuto all'Enel, modificano le proporzioni e quindi le ripartizioni dei rimborsi tra i soggetti aventi diritto. Le stime dell'Autorità non tengono conto di questo effetto.

Tabella 5 Stima dell'Autorità degli effetti dovuti alle modifiche dei criteri di congruità

Verifica della congruità dei criteri da parte dell'Autorità	Prov. CIP modificato	Ammontare della riduzione	Prov. CIP modificato di conseguenza (interessi al 31 dicembre 90)	Ammontare della riduzione	Effetto complessivo della modifica del criterio al 01 gennaio 91	Stima dell'Autorità dell'effetto complessivo della modifica del criterio al 31 dicembre 97
		miliardi di lire		miliardi di lire	miliardi di lire	miliardi di lire
A	B	C	D	E	F	G
Verifica della congruità del criterio di connessione per la determinazione degli oneri nucleari e sua modifica:						
a) Oneri relativi gli "Studi localizzazione Lombardia", il "Rapporto sicurezza Lombardia" e gli "Studi localizzazione Puglia"	CIP n. 6/91	50,000	CIP n. 3/92	15,407	65,407	113,696
b) "Costi certificazione imprese"	CIP n. 4/92	5,350	CIP n. 21/92	0,249	5,599*	8,903
Verifica della congruità del criterio di quantificazione per la determinazione degli oneri nucleari e loro modifica:						
a) Quantificazione dei rimborsi degli oneri relativi all'approvvigionamento di servizi di arricchimento per la centrale nucleare di Trino Vercellese 2	CIP n. 11/90	63,879	CIP n. 3/92	12,245	76,124	132,326
b) Quantificazione degli interessi per ritardato rimborso,						

limitatamente alle modalità di imputazione delle erogazioni in corso d'anno					
Enel	CIP n. 3/92				136,649
Imprese appaltatrici	CIP n. 3/92				53,621
Totale Enel		119,229		27,901	391,574
Totale imprese appaltatrici					53,621
Totale generale		119,229		27,901	445,195

* per la voce "costi certificazione imprese" la attualizzazione è effettuata all'1 gennaio 1992

In conclusione la modifica dei criteri comporta una riduzione complessiva del rimborso già riconosciuto all'Enel e alle imprese appaltatrici stimata pari a circa 445 miliardi di lire, di cui all'incirca 390 in meno per l'Enel e 55 miliardi di lire in meno per le imprese appaltatrici. Come risultato dalle decisioni dell'Autorità, l'onere residuo che i consumatori dovranno corrispondere attraverso la tariffa elettrica non supera i 2.524 miliardi di lire; di questi circa 1.990 miliardi sono dovuti all'Enel e 534 miliardi di lire alle imprese appaltatrici. La tabella 6 che segue illustra la nuova situazione.

Tabella 6 Stima dell'Autorità di oneri riconosciuti e pagamenti residui al 31 dicembre 1997

	Oneri riconosciuti (miliardi di lire)	Pagamenti residui al 31/12/97 (o) (miliardi di lire)
Enel: oneri per attività nucleari residue	470	817
Enel: altri oneri	8.264	1.173
Imprese appaltatrici	1.857	534
Totale generale	10.591	2.524

(o) Nell'ipotesi che tutti i pagamenti effettuati all'Enel fino al 31/12/97 siano attribuiti al conto relativo ad "altri oneri".

7 Istituzione di conti di gestione distinti

Ai sensi del punto 2 della deliberazione CIP n. 27/88, la CCSE ha provveduto alla istituzione di apposito conto di gestione denominato "Conto per il rimborso all'Enel degli oneri straordinari", a cui far affluire i proventi derivanti dal gettito della maggiorazione straordinaria, al fine di

“provvedere al rimborso degli oneri diretti e indiretti derivanti all’Enel dall’attuazione dei provvedimenti richiamati nella delibera CIPE del 21 dicembre 1988”.

Con la determinazione degli oneri ammessi a reintegrazione, appare opportuno sottoporre a separata e specifica contabilità gli oneri relativi alla futura gestione delle attività nucleari residue istituendo presso la CCSE due ulteriori conti, il “Conto per il rimborso degli oneri nucleari alle imprese appaltatrici” ed il “Conto per il rimborso all’Enel di oneri relativi ad attività nucleari residue”.

Il “conto per il rimborso all’Enel degli oneri straordinari”, di cui al punto 2 della deliberazione CIP n. 27/88, potrà di conseguenza essere utilizzato per la sola gestione dei rimborsi all’Enel degli oneri riconosciuti, diversi da quelli relativi al cosiddetto riprocessamento del combustibile irraggiato ed alla custodia con messa in sicurezza e allo smantellamento delle centrali nucleari, come definiti dal CIP e dall’Autorità.

L’istituzione di un conto separato per il rimborso all’Enel di oneri relativi ad attività nucleari residue risponde ad una duplice esigenza. In primo luogo come si è richiamato più sopra, la direttiva europea 96/92/CE sul mercato interno dell’energia elettrica prevede all’articolo 24 che gli Stati membri “i cui impegni o garanzie di gestione, accordati prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, possono non poter essere adempiuti a causa delle disposizioni della presente direttiva possono richiedere un regime transitorio, che può essere loro concesso dalla Commissione”. Gli oneri relativi ad attività nucleari residue dell’Enel, così separati e distinti, potrebbero rientrare in questa disposizione della direttiva europea che in pratica intende regolare il trattamento dei cosiddetti “stranded cost”, ovvero dei costi il cui recupero deve essere assicurato attraverso voci di tariffa.

In secondo luogo vi è l’esigenza di distinguere le attività direttamente finalizzate all’erogazione del servizio elettrico da altre funzioni e attività, assicurando una corretta disaggregazione e imputazione dei costi. Ciò consentirebbe eventualmente di costituire, in modo più agevole, una società o struttura separata in cui siano “segregate” tutte le attività nucleari residue. La stessa esigenza verrebbe d’altro canto tenuta in conto nella direttiva per la separazione contabile e amministrativa dei soggetti operanti nel settore elettrico, che l’Autorità si appresta ad emanare ai sensi del combinato disposto dall’art. 2, comma 12, lettera f), e art. 3, comma 8, della legge n. 481/95.

7.1 Conto per il rimborso degli oneri nucleari alle imprese appaltatrici

Con la deliberazione CIP n.2/91, fu introdotto un sistema di corresponsione dei rimborsi, in base al quale all’Enel affluivano dalla CCSE anche le somme dovute alle imprese appaltatrici, che l’Enel

era tenuta a riversare alle imprese medesime, in base alle indicazioni dei provvedimenti CIP di liquidazione. La CCSE, a tutto il 31 dicembre 1997, ha corrisposto globalmente all'Enel, nei vari anni solari, gli importi indicati nella tabella 7, utilizzando le disponibilità del "Conto per il rimborso all'Enel degli oneri straordinari".

Tabella 7 Importi corrisposti (trattenuti e versati) all'Enel nei vari anni solari (in lire correnti)

Anno	Totali
1989	379.288.176.068
1990	1.306.979.333.522
1991	629.085.307.199
1992	766.999.065.209
1993	2.010.403.416.815
1994	1.766.108.625.715
1995	1.916.070.647.228
1996	1.952.516.214.747
1997	1.627.889.632.726
Totale	12.355.340.419.229

Fonte: CCSE

Quanto alla ripartizione dei rimborsi tra Enel ed imprese appaltatrici ai sensi del punto 4 della deliberazione CIP n.6/91 fu disposto che :*“La ripartizione e/o l'imputazione delle somme via via disponibili per il rimborso degli oneri accertati e riconosciuti saranno effettuate attraverso successivi acconti, adottando il criterio di proporzionalità”*.

Successivamente, con decreto del Ministro dell'industria 21 ottobre 1994, rettificato il 25 novembre 1994, si decretò che la ripartizione e/o l'imputazione di cui sopra fossero effettuate *“dando priorità prima ai crediti residui delle imprese appaltatrici che alla data di entrata in vigore del presente*

provvedimento risultano di importo minore di 10 miliardi di lire e successivamente a quelli di importo compreso tra 10 e 50 miliardi” considerato che “detto sistema di ripartizione proporzionale, in relazione alla durata dei tempi prevedibili di formazione di tali disponibilità ed erogazione, comporta, con riferimento ai crediti di minor importo, eccessivi e sproporzionati adempimenti per l’amministrazione e maggiori difficoltà per le imprese nello sconto dei relativi crediti” e considerato altresì che “l’attribuzione di tale priorità non comporta oneri aggiuntivi per l’amministrazione, consentendo anzi limitati risparmi conseguenti all’anticipato rimborso di oneri che comportano oneri aggiuntivi gravati da interessi di importo più elevato rispetto a quello previsto per gli analoghi oneri da rimborsare all’Enel”.

Dal momento che, per quanto detto sopra, era l’Enel stesso a riversare la quota dei rimborsi spettante alle imprese appaltatrici, ad oggi la CCSE non è a conoscenza dell’ammontare esatto dei crediti residui verso l’Enel e verso le imprese appaltatrici non ancora totalmente liquidate, se non attraverso proprie stime di contabilità interna.

L’Autorità ritiene che sia opportuno che si costituisca un rapporto immediato e diretto tra la CCSE e le imprese appaltatrici, affinché, tra l’altro, la CCSE abbia puntuale e completa informazione relativamente ai crediti residui verso le imprese appaltatrici. Pertanto l’Autorità ritiene necessario che la CCSE istituisca un conto di gestione distinto per le imprese appaltatrici, denominato “Conto per il rimborso degli oneri nucleari alle imprese appaltatrici”, per la gestione dei rimborsi residui nei confronti delle imprese appaltatrici, in considerazione anche delle implicazioni dell’applicazione della presente deliberazione dell’Autorità.

A tale conto dovranno affluire la quota parte dei proventi della componente A2 della parte A della tariffa, secondo il criterio della proporzionalità introdotto con il provvedimento CIP 6/91, e dovranno altresì affluire le detrazioni operate dalla presente deliberazione che interessano le imprese appaltatrici. Sarà di conseguenza la CCSE e non l’Enel a provvedere a richiedere alle imprese appaltatrici la ripetizione di quanto da loro eventualmente percepito senza titolo.

7.2 Conto per il rimborso all’Enel di oneri relativi ad attività nucleari residue

Per quanto riguarda gli oneri riconosciuti per lo smantellamento delle centrali nucleari ed il trattamento e smaltimento del combustibile nucleare irraggiato, l’Enel aveva provveduto, durante la vita produttiva delle centrali nucleari, ad effettuare accantonamenti necessari per la costituzione di due fondi: il “fondo smantellamento impianti nucleari”, destinato alla copertura delle spese da sostenere nelle fasi di disattivazione dell’impianto, scarico del combustibile irraggiato, messa in

stato di conservazione, decontaminazione e smantellamento dell'impianto e bonifica del terreno; ed il "fondo trattamento e smaltimento del combustibile nucleare", destinato a coprire le spese future per trasporto del combustibile irraggiato, trattamento chimico del combustibile irraggiato, trattamento dei residui, immagazzinamento temporaneo dei residui, smaltimento definitivo dei residui.

Il CIP, considerata l'incertezza sui tempi e sulle modalità da seguire nei programmi di smantellamento delle centrali nucleari e di trattamento del combustibile nucleare irraggiato e sistemazione definitiva dei rifiuti nucleari, determinò come oneri di smantellamento delle centrali e di smaltimento del combustibile irraggiato, derivanti dalle decisioni di anticipata chiusura, la differenza tra la consistenza stimata dei fondi alla data di chiusura programmata delle centrali e l'accantonamento realizzato alla data di chiusura anticipata delle centrali stesse.

In particolare, in occasione della 1^a liquidazione, decisa con deliberazione CIP n. 11/90, il CIP riconobbe quali oneri derivanti all'Enel dalla chiusura anticipata della centrale di Foce Verde:

- "riprocessamento del combustibile irraggiato", per un ammontare di 66.793 milioni di lire;
- "messa in sicurezza e smantellamento", per un ammontare di 41.126 milioni di lire;

In occasione della 4^a liquidazione, decisa con deliberazione CIP n. 32/91, il CIP riconobbe quali oneri derivanti dall'Enel dalla chiusura anticipata delle centrali di Caorso e Trino Vercellese 1:

- "riprocessamento del combustibile irraggiato" della centrale di Caorso, per un ammontare di 59.447 milioni di lire;
- "messa in sicurezza e smantellamento" della centrale di Caorso, per un ammontare di 188.900 milioni di lire;
- "riprocessamento del combustibile irraggiato" della centrale di Trino Vercellese, per un ammontare di milioni 23.140 di lire;
- "messa in sicurezza e smantellamento" della centrale di Trino Vercellese, per un ammontare di 55.100 milioni di lire.

In occasione della 5^a liquidazione, decisa con deliberazione CIP n. 3/92, il CIP riconobbe oneri derivanti all'Enel per spese ed interessi al 31 dicembre 1990 relativamente al "riprocessamento del combustibile irraggiato" ed alla "messa in sicurezza e smantellamento" delle centrali nucleari, per un ammontare complessivo di 35.384 milioni di lire. Tale importo dovrebbe essere rideterminato come somma dei "pro quota" degli interessi al 31 dicembre 1990 per le voci "Foce Verde", "Caorso" e "Trino Vercellese 1" e così ripartito:

- interessi al 31 dicembre 1990 relativi al “riprocessamento del combustibile irraggiato” della centrale di Foce Verde, per un ammontare di 15.245 milioni di lire;
- interessi al 31 dicembre 1990 relativi al “messa in sicurezza e smantellamento” della centrale di Foce Verde, per un ammontare di 9.387 milioni di lire;
- interessi al 31 dicembre 1990 relativi al “riprocessamento del combustibile irraggiato” della centrale di Caorso, per un ammontare di 1.958 milioni di lire;
- interessi al 31 dicembre 1990 relativi al “messa in sicurezza e smantellamento” della centrale di Caorso, per un ammontare di 6.218 milioni di lire;
- interessi al 31 dicembre 1990 relativi al “riprocessamento del combustibile irraggiato” della centrale di Trino Vercellese, per un ammontare di milioni 762 di lire;
- interessi al 31 dicembre 1990 relativi al “messa in sicurezza e smantellamento” della centrale di Trino Vercellese, per un ammontare di 1.814 milioni di lire.

Gli oneri sopra individuati, attualizzati al 31 dicembre 1990, erano per quanto detto destinati a sostituire le quote residue dei fondi di accantonamento, che non potevano più essere accantonate a seguito della chiusura anticipata delle centrali. Erano inoltre destinati a coprire spese dell’Enel da compiersi in tempi futuri, spese in gran parte, ad oggi, non ancora effettuate, vista la particolare natura dei rifiuti radioattivi e dei lunghi tempi necessari per il naturale decadimento delle scorie nucleari. Come riferimento si ricorda che, a livello internazionale, raramente sono stati ipotizzati tempi di smantellamento di centrali nucleari inferiori a 20-30 anni dalla data di fine esercizio delle stesse.

La tabella 8 riporta i valori complessivi riconosciuti all’Enel dal CIP e dall’Autorità suddivisi per categoria e per centrale nucleare. La stessa tabella riporta nella sua ultima colonna anche la consistenza dei fondi accantonati dall’Enel come questi risultano dai dati di bilancio per l’anno 1997.

Pertanto, in vista del recepimento e attuazione nella legislazione nazionale della direttiva europea 96/92/CE concernenti norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, l’Autorità ritiene opportuno sottoporre a separata e specifica contabilità gli oneri relativi alla futura gestione delle attività nucleari residuali. In particolare l’Autorità ritiene opportuno separare la contabilità relativa agli oneri riconosciuti per lo smantellamento degli impianti nucleari ed il trattamento e smaltimento del combustibile nucleare irraggiato dalla contabilità relativa agli altri oneri (oneri connessi alle attività nucleari pregresse), come individuati nella presente relazione.

A tale riguardo, l’Autorità dispone la istituzione di un nuovo conto, denominato “Conto per il rimborso all’Enel di oneri relativi ad attività nucleari residue”, cui saranno imputati gli oneri riconosciuti per il ‘riprocessamento del combustibile irraggiato’ e per la ‘messa in sicurezza e smantellamento’ delle centrali nucleari.

Il “Conto per il rimborso all’ENEL degli oneri straordinari”, di cui al punto 2 della delibera CIP n. 27/88, sarà utilizzato per la gestione dei rimborsi all’ENEL degli oneri riconosciuti diversi da quelli relativi al ‘riprocessamento del combustibile irraggiato’ ed alla ‘messa in sicurezza e smantellamento’ delle centrali nucleari, come individuati nella presente relazione tecnica.

Tabella 8 Oneri riconosciuti dal CIP e dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas all’Enel per la sistemazione del combustibile nucleare irraggiato e la messa in sicurezza e smantellamento delle centrali nucleari

	Onere nucleare riconosciuto dal CIP e dall’Autorità all’Enel, al 31/12/90	Onere nucleare riconosciuto dal CIP e dall’Autorità all’Enel, comprensivo di interesse per ritardato pagamento, al 31/12/97	Consistenza dei fondi di accantonamento Enel al 31/12/97
	(miliardi di lire)	(miliardi di lire)	(miliardi di lire)
Messa in sicurezza di smantellamento	305,5	525,9	651,7
Latina	50,5	87,8	156,2
Caorso	195,1	339,2	229,6
Trino 1	56,9	98,9	141,2
Garigliano			124,7
Riconoscimento del combustibile irraggiato	167,3	291,0	658,7
Latina	82,0	142,6	100,8
Caorso	61,4	106,8	295,0
Trino 1	23,9	41,6	70,2
Garigliano			110,9
Rientri e smaltimenti			81,8
Totale	469,8	816,9	1310,4

Fonte: Stime preliminari dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas su dati di bilancio Enel 1997

Appendice A - Esempi di calcolo di interessi dovuti per ritardato rimborso

Alcuni esempi possono aiutare a spiegare la differenza tra il metodo di calcolo degli interessi per ritardato rimborso ritenuto corretto dall'Autorità (nel seguito metodo Autorità) e quello adottato dalla CCSE (nel seguito metodo CCSE). Si supponga di disporre di un capitale iniziale pari a 100 e che la capitalizzazione degli interessi sia annuale con tasso di interesse sull'anno pari al 10% costante. Si considerino titolo di esempio tre diversi casi.

Nel primo caso a metà anno viene effettuato un versamento pari a 5. Si calcola a quanto ammonterebbe il capitale residuo da rimborsare all'inizio del secondo anno con i due metodi:

- a) con il metodo Autorità, nei primi sei mesi maturano interessi pari a $100 \cdot (0,1/2) = 5$. Dopo il versamento di metà anno il capitale su cui calcolare gli interessi diventa $100 - 5 = 95$. Nel secondo semestre maturano interessi pari a $95 \cdot (0,1/2) = 4,75$. Il totale interessi maturati a fine anno è $5 + 4,75 = 9,75$. Al 1° gennaio del secondo anno gli interessi maturati vengono capitalizzati ed il capitale residuo da rimborsare diventa pari a $95 + 9,75 = \underline{104,75}$
- b) con il metodo CCSE, nei primi sei mesi maturano interessi pari a $100 \cdot (0,1/2) = 5$. Il versamento a metà anno viene imputato agli interessi maturati ($5 - 5 = 0$) e quindi non c'è effetto del versamento sul capitale. Nel secondo semestre maturano interessi pari a $(100) \cdot (0,1/2) = 5$. All'1 gennaio del secondo anno gli interessi vengono capitalizzati ed il capitale residuo da rimborsare diventa pari a $100 + 5 = 105$.

Nella situazione considerata in cui l'ammontare del versamento a metà anno coincida con gli interessi maturati, il capitale all'inizio del secondo anno con il metodo CCSE è più alto di quello ottenuto con il metodo Autorità.

In una seconda situazione il versamento a metà anno sia superiore agli interessi maturati, per esempio pari a 10. Si valuta quanto sarebbe l'ammontare del capitale residuo da rimborsare all'inizio del secondo anno con i due metodi:

- a) con il metodo Autorità, nei primi sei mesi maturano interessi pari a $100 \cdot (0,1/2) = 5$. Dopo il versamento di metà anno il capitale su cui calcolare gli interessi diventa pari a $100 - 10 = 90$. Nel secondo semestre maturano pertanto interessi pari a $90 \cdot (0,1/2) = 4,5$. Il totale interessi maturati a fine anno è pari a $5 + 4,5 = 9,5$. All'1 gennaio del secondo anno gli interessi maturati vengono capitalizzati ed il capitale residuo da rimborsare diventa pari a $90 + 9,5 = \underline{99,5}$

c) con il metodo CCSE, nei primi sei mesi maturano interessi pari a $100 \cdot (0,1/2) = 5$. Il versamento a metà anno è superiore agli interessi maturati. Si azzera il conto interessi, ma diversamente dall'esempio precedente c'è una riduzione del capitale, per un ammontare pari al residuo 5, ed il capitale diventa pari a $100 - 5 = 95$. Nel secondo semestre maturano interessi pari a $(95) \cdot (0,1/2) = 4,75$. Il residuo in conto interessi a fine anno è 4,75. All'1 gennaio del secondo anno gli interessi maturati vengono capitalizzati ed il capitale residuo da rimborsare diventa pari a $95 + 4,75 = 99,75$.

Si vede che, anche nel caso in cui l'ammontare del versamento a metà anno sia superiore agli interessi maturati, il metodo CCSE porta ad un capitale residuo da rimborsare all'inizio dell'anno successivo più alto del metodo Autorità.

Si consideri da ultimo una terza situazione in cui il versamento a metà anno è inferiore agli interessi maturati, per esempio pari a 4. Si valuta quanto sarebbe l'ammontare del capitale residuo da rimborsare all'inizio del secondo anno con i due metodi:

a) con il metodo Autorità, nei primi sei mesi maturano interessi pari a $100 \cdot (0,1/2) = 5$. Dopo il versamento di metà anno il capitale si riduce e diventa pari a $100 - 4 = 96$. Nel secondo semestre maturano interessi pari a $96 \cdot (0,1/2) = 4,8$. Il totale interessi maturati a fine anno è $5 + 4,8 = 9,8$. Al 1° gennaio del secondo anno gli interessi maturati vengono capitalizzati ed il capitale residuo da rimborsare diventa pari a $96 + 9,8 = 105,8$.

b) con il metodo CCSE, nei primi sei mesi maturano interessi pari a $100 \cdot (0,1/2) = 5$. Il versamento a metà anno è inferiore agli interessi maturati. Diversamente dall'esempio precedente, il versamento di 4 riduce ma non azzera il conto interessi che diventa $5 - 4 = 1$. Il capitale resta invariato. Nel secondo semestre maturano interessi pari a $100 \cdot (0,1/2) = 5$. Il residuo in conto interessi a fine anno è $1 + 5 = 6$. All'1 gennaio del secondo anno gli interessi maturati vengono capitalizzati ed il capitale residuo da rimborsare diventa pari a $100 + 6 = 106$.

Il risultato è confermato, anche nel caso in cui l'ammontare del versamento a metà anno sia inferiore agli interessi maturati: il capitale residuo all'inizio dell'anno successivo con il metodo CCSE è più alto di quello calcolato con il metodo Autorità.

Va notato che esiste una spiegazione tecnico-finanziaria di tale risultato. Il metodo CCSE equivale, di fatto, al metodo Autorità ma, anziché con capitalizzazione annua degli interessi, con capitalizzazione alla data di ogni versamento. Più precisamente la capitalizzazione è totale solo se

l'ammontare del versamento è maggiore o uguale agli interessi maturati a quella stessa data. Nel caso in cui il versamento sia inferiore agli interessi maturati, la capitalizzazione è solo parziale.

L'esempio utilizzato può aiutare a spiegare questo risultato. Si consideri quindi la prima situazione in cui vi sia un versamento di ammontare pari a 5 a metà del primo anno e adottiamo il metodo Autorità ma con capitalizzazione semestrale (alla data del versamento) degli interessi.

In questo caso, nei primi sei mesi maturano interessi pari a $100 \cdot (0,1/2) = 5$. All'inizio del secondo semestre accade che: a) gli interessi vengono capitalizzati, per cui il capitale aumenta di 5; b) si effettua il versamento di metà anno per cui il capitale diminuisce di 5. La sovrapposizione dei due effetti fa sì che non ci sia alcuna variazione sull'ammontare del capitale, poiché $100 + 5 - 5 = 100$. Nel secondo semestre maturano pertanto interessi pari a $(100) \cdot (0,1/2) = 5$. All'1 gennaio del secondo anno c'è un'ulteriore capitalizzazione degli interessi maturati. Pertanto il capitale residuo da rimborsare all'inizio del secondo anno è pari a $100 + 5 = 105$, lo stesso che si era ottenuto con il metodo CCSE. Ciò è tuttavia vero solo fintanto che il versamento sia maggiore o uguale agli interessi maturati. In caso contrario, il metodo CCSE porta ad un capitale all'inizio del secondo anno minore di quello che si avrebbe con capitalizzazione alla data del versamento. Per esempio, nel caso di versamento a metà anno pari a 4, è facile verificare che il capitale all'1 gennaio del secondo anno, adottando il metodo Autorità con capitalizzazione semestrale degli interessi, risulterebbe pari a 106,5.

Appendice B – Principali riferimenti normativi

LEGGI

legge 2 marzo 1949, n. 143;

legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

legge del 18 dicembre 1973, n. 856;

legge 9 gennaio 1991, n. 9;

legge 24 dicembre 1993, n. 537;

legge 14 novembre 1995 n. 481;

legge 28 dicembre 1995, n. 549;

legge 25 marzo 1998, n. 55.

DECRETI

regio decreto 23 ottobre 1925 n. 2537;

decreto del Ministro dell'industria 11 giugno 1987, n. 233;

decreto legge 6 agosto 1988, n. 324;

decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1987, n. 500;

decreto legge 6 ottobre 1988, n. 427;

decreto legge 10 dicembre 1988, n. 522, e convertito dalla legge 10 febbraio 1989, n. 42;

decreto del Ministro dell'industria 4 febbraio 1992;

decreto del Ministro dell'industria 24 giugno 1992;

decreto del Ministro dell'industria 11 aprile 1994;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;

decreto del Ministro dell'industria 21 ottobre 1994 (modificato dal decreto del Ministro dell'industria 25 novembre 1994);

decreto del Ministro dell'industria 25 novembre 1994;

decreto legislativo 13 settembre 1996, n. 473 (convertito dalla legge 14 novembre 1996, n. 577);

decreto legge 25 marzo 1998, n. 55;

DELIBERAZIONI DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

deliberazione CIPE 20 marzo 1986;

deliberazione CIPE 23 dicembre 1987;

deliberazione CIPE 21 dicembre 1988.

DELIBERAZIONI DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

deliberazione CIP 3 agosto 1984, n. 27;

deliberazione CIP 27 gennaio 1988, n. 3;

deliberazione CIP 21 dicembre 1988, n. 27;

deliberazione CIP 23 gennaio 1989;

deliberazione CIP 9 dicembre 1988, n. 19;

deliberazione CIP 24 maggio 1989;

deliberazione CIP 28 marzo 1990, n. 11;

deliberazione CIP 30 gennaio 1991, n. 2;

deliberazione CIP 21 marzo 1991, n. 6;

deliberazione CIP 18 dicembre 1991, n. 32;

deliberazione CIP 26 febbraio 1992, n. 3;

deliberazione CIP 22 aprile 1992, n. 4;

deliberazione CIP 30 dicembre 1992, n. 21;

ALTRE DELIBERAZIONI

deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 16 maggio 1997, n. 45/97;

deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97;

deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 giugno, n. 58/98;

deliberazione del Consiglio dei ministri 7 dicembre 1987;

deliberazione della Sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, 16 dicembre 1997, n. 14/98.